

MODELLO

ORGANIZZATIVO

Consorzio Group Service

D.lgs. 8 giugno 2001 n° 231

PARTE GENERALE

2025

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. PARTE GENERALE	8
2. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231	8
2.1 Finalità e principi di legge	8
2.2 Natura della responsabilità	12
2.3 Autori del reato: i soggetti in posizione apicale	16
2.4 Condotte rilevanti	18
2.5 Reati compiuti all'estero	19
2.6 Sanzioni e altri effetti derivanti dalla responsabilità da reato	20
2.7 Misure Cautelari	23
2.8 Vicende modificative	24
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO	26
3.1 Le specifiche previsioni del D.lgs. 231/2001	27
3.2 Linee Guida e Codici di comportamento predisposti da associazioni di categoria	29
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ENTE	33
4.1 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della società	35
4.2 Approccio Metodologico	39
4.3 Struttura del Modello di Organizzazione	41
5. GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	43
5.1 Il modello di governance del Consorzio Group Service	43
5.2 La struttura organizzativa del Consorzio Group Service	45
5.3 Gli ulteriori organi collegiali presenti nella struttura organizzativa	46
5.4 Le funzioni di controllo	46
6. IL SISTEMA DI POTERI AUTORIZZATIVI	48
6.1 Poteri di gestione e deleghe	48
6.2 Poteri di firma e deleghe	48
6.3 Sistema delle deleghe e delle procure ai fini della prevenzione dei reati presupposto	48

7. CODICE ETICO	50
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
8.1 <i>Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina</i>	51
8.2 <i>Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza</i>	53
8.3 <i>Poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	55
8.4 <i>Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	56
8.5 <i>Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali</i>	59
8.6 <i>Comunicazione e formazione sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	59
9. SISTEMA DISCIPLINARE	61
9.1 <i>Finalità del sistema disciplinare</i>	61
9.2 <i>La struttura del Sistema Disciplinare</i>	62
10. PARTE SPECIALE - SEZIONI I - XV	65
11. SEZIONE I – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	66
11.1 <i>I reati contro la pubblica amministrazione</i>	66
11.2 <i>I reati presupposto rilevanti</i>	66
11.3 <i>Aree e attività sensibili</i>	68
11.4 <i>Principi generali di comportamento</i>	68
11.5 <i>Presidi e protocolli di controllo</i>	69
11.6 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	70
12. SEZIONE II – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	71
12.1 <i>Delitti di criminalità organizzata</i>	71
12.2 <i>Reati presupposto rilevanti</i>	71
12.3 <i>Aree e attività sensibili</i>	72
12.4 <i>Principi generali di comportamento</i>	73
12.5 <i>Presidi e protocolli di controllo</i>	73
12.6 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	75
13. SEZIONE III – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	76
13.1 <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	76

13.2 Reati presupposto rilevanti	77
13.3 Aree e attività sensibili	79
13.4 Principi generali di comportamento	79
13.5 Presidi e protocolli di controllo	81
13.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	83
14. SEZIONE IV - REATI SOCIETARI	83
14.1 Reati societari	84
14.2 Reati presupposto rilevanti	84
14.3 Aree e attività sensibili	86
14.4 Principi generali di comportamento	86
14.5 Presidi e protocolli di controllo	87
14.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	88
15. SEZIONE V - REATI DI RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	88
15.1 Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	89
15.2 Reati presupposto rilevanti	89
15.3 Aree e attività sensibili	90
15.4 Principi generali di comportamento	90
15.5 Presidi e protocolli di controllo	91
15.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	92
16. SEZIONE VI - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	92
16.1 Delitti contro la personalità individuale	93
16.2 Reati presupposto rilevanti	93
16.3 Aree e attività sensibili	94
16.4 Principi generali di comportamento	94
16.5 Presidi e protocolli di controllo	95
16.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	96
17. SEZIONE VII - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	96

17.1 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	96
17.2 Reati presupposto rilevanti	97
17.3 Aree e attività sensibili	98
17.4 Principi generali di comportamento	99
17.5 Presidi organizzativi e misure di prevenzione	99
17.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	100
18. SEZIONE VIII – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	100
18.1 REATI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI	100
18.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	101
18.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI	101
18.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	102
18.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE	103
18.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	103
19. SEZIONE IX – REATI AMBIENTALI	104
19.1 REATI IN MATERIA AMBIENTALE	104
19.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	104
19.3 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	105
19.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	106
19.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE	107
19.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	108
20. SEZIONE X – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	109
20.1 REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	109
20.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	109
20.3 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	110
20.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	111
20.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE	112

20.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	113
21. SEZIONE XI - REATI TRIBUTARI	113
21.1 REATI TRIBUTARI	113
21.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	114
21.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI	115
21.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	116
21.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE	117
21.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	118
22. SEZIONE XII - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	118
22.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	119
22.2 AREE DI RISCHIO	119
22.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	120
22.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE	121
22.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	122
22.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	122
23. SEZIONE XIII - VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	123
23.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	123
23.2 AREE DI RISCHIO	124
23.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	124
23.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE	125
23.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	126
23.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	126
24. SEZIONE XIV - STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	127
24.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	127
24.2 AREE DI RISCHIO	127
24.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	128
24.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE	129

24.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	130
24.6	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	130
25.	SEZIONE XV - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	130
25.1	REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	130
25.2	REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	131
25.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	132
25.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE	133
25.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	133
25.6	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	134

1. PARTE GENERALE

2. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

2.1 FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("D.lgs. 231/2001"), ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono ruoli di responsabilità c.d. "apicali", ovvero, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. In sostanza la responsabilità riguarda i soggetti dotati di poteri decisionali e di rappresentanza, indipendentemente dalla formale qualifica ricoperta all'interno dell'organizzazione. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha attuato la condotta o realizzato materialmente il fatto.

La responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nell'ambito del potere sanzionatorio riconosciuto alla norma in esito al riconoscimento di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato da parte del soggetto con funzioni apicali. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in quote; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (“Reati”), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della PA), sia alle ipotesi successivamente introdotte (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e reati societari, ecc.).

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (i “Modelli Organizzativi”) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

La disciplina prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente, denominato “Organismo di Vigilanza”, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli, procedure, linee guida¹ tese ad indirizzare la *governance* dell'Ente e i ruoli apicali nella formazione e nell'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati presupposto individuati dalla sessa disciplina;
- Individuare procedure, possibilmente con vari livelli di controllo, per la gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare e verificare il funzionamento e l'osservanza del Modelli Organizzativo;
- introdurre un “Sistema Disciplinare” idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

¹ Le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi, di gestione e controllo diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/01 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

Il Legislatore, con l'introduzione della Responsabilità dell'Ente, sulla scia di quanto recentemente avvenuto in alcune realtà dell'Unione Europea ed extra – UE², ha inteso disciplinare il contrasto a condotte antiggiuridiche compiute con l'ausilio di strutture societarie che, oggi, rendono necessario un ripensamento della tradizionale concezione *giusromanistica* che prevede la punibilità delle sole persone fisiche per illeciti che offendono beni e diritti oggetto di tutela pubblica.

Il Modello Organizzativo ha una funzione esimente da responsabilità, pertanto è doveroso ed opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ossia, tutte le funzioni apicali, l'ente non risponde se prova che:

- la *governance* dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza designato dall'ente ma dotato di autonomi poteri di iniziativa, di controllo e finanziari in esito al funzionamento dello stesso OdV;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, di gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV in esito al controllo dell'applicazione dei protocolli e delle procedure disciplinati dal Modello Organizzativo.

² Forme di responsabilità amministrativa dell'Ente per fattispecie di natura penale sono state dettate dalla disciplina Europea e recepite in Italia con il D.lgs. 231/01, in Spagna con la *Ley organica* n. 5/2010, nella Repubblica di San Marino con la Legge n. 6 del 21 gennaio 2010 e succ. mod. e, da ultimo, nel Regno Unito con il Bribery Act.

- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento ed in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

Difatti, il catalogo dei reati presupposto è stato progressivamente ampliato dal legislatore fino a comprendere numerose fattispecie tra cui, a titolo esemplificativo: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati informatici, reati ambientali, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio, impiego di cittadini di Paesi terzi irregolari.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “**vantaggio**” sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione

tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (Ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.


La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. L'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, è un caso che coinvolge gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.


Inoltre, la responsabilità dell'ente si fonda sul principio della cosiddetta "colpa di organizzazione", secondo cui l'ente risponde qualora il reato sia stato reso possibile dall'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e dei sistemi di controllo adottati per prevenire la commissione dei reati presupposto (Cass. 38363/2018, Cass. 29538/2020, Cass. 23401/2022).

Il modello deve altresì prevedere idonei canali di segnalazione interna conformi alla normativa in materia di whistleblowing, che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela contro eventuali atti di ritorsione.

2.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Benché il Decreto in oggetto qualifichi formalmente l'anzidetta responsabilità dell'Ente come "amministrativa", secondo la maggioranza della dottrina che si è occupata dell'argomento, questa nuova forma di responsabilità avrebbe natura sostanzialmente penale. Si tratta, infatti, di una responsabilità che deriva dalla commissione di un reato, che viene accertata dal giudice penale che può comminare una sanzione amministrativa. Pertanto, normalmente la responsabilità dell'Ente secondo quanto sancito dal D.lgs. 231/2001 si consolida nell'ambito del giudizio penale tant'è che la sanzione è definita dall'art. 27 alla stregua della "pena pecuniaria".





Responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001

Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, il principio della personalità della responsabilità penale (ex art. 27 della nostra Costituzione) aveva evitato all'Ente qualunque conseguenza sanzionatoria di tipo penale che non fosse l'obbligazione civile prevista dagli artt. 196 e 197 c.p., per il pagamento di multe o ammende, inflitte all'Ente solo in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto. Con tale normativa l'Ente ed i soci delle Società non possono dirsi più estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'Ente. C'è, quindi, in capo ai soggetti (Soci, Organo amministrativo, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'Ente, un interesse al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La responsabilità dell'ente deriva dall'imputazione alla struttura organizzativa di una "*responsabilità come illecito amministrativo conseguente alla commissione di reati consumati o tentati (Corte Cass. n. 7718/09) da parte di soggetti apicali*". Con il D.lgs. 231/01 si attua l'introduzione di **un'autonoma forma di responsabilità della persona giuridica**, che riconduce al medesimo fatto (i.e. condotta illecita) conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne.

Tale forma di responsabilità, tuttavia, derivando da una condotta illecita penalmente rilevante e, pertanto, perseguita nell'ambito di un processo penale presenta non pochi tratti divergenti con le tradizionali forme di responsabilità amministrativa, tanto da spingere la dottrina prevalente a parlare

di nascita di un *tertium genus*, che, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello:

- l'illecito penale (reato) resta ascrivibile all'individuo che lo ha commesso e sarà punito con la relativa sanzione penale;
- l'illecito amministrativo che consegue il reato (presupposto) sarà imputato (alle condizioni e con le modalità specificate dalla norma ed evidenziate nel presente modello) alla Società che subirà le sanzioni amministrative di seguito illustrate.

La **natura delle responsabilità** ascrivibile alla società, pur se classificata formalmente quale *amministrativa* dalla stessa rubrica della norma, assume carattere sostanzialmente *penale* in quanto disciplinata dalle disposizioni dell'ordinamento penale, con competenza a conoscere e giudicare gli illeciti amministrativi della persona giuridica rimessa al *Tribunale* competente per gli illeciti penali dai quali gli stessi dipendono, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative. L'assonanza con forme di responsabilità penale è confermata ulteriormente dal carattere di **autonomia** (rispetto alla persona fisica autore del reato) della responsabilità *de qua* che resta ascrivibile alla persona giuridica anche *quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile*³.

Ciò significa che, anche qualora non sia identificata la persona che ha commesso o tentato il reato (ad es. l'esecutore materiale dell'atto corruttivo), la persona giuridica verrà chiamata comunque a rispondere di fronte al *giudice adito* in presenza degli altri presupposti necessari ad integrare la responsabilità e, in particolare nel caso in cui:

- a. un soggetto che riveste una **posizione apicale** abbia commesso uno dei reati presupposto citati nella norma;
- b. la condotta sia stata realizzata **per conto o a vantaggio** della persona giuridica.

In tutte quelle ipotesi in cui, causa la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ricondurre la responsabilità penale in capo ad uno specifico soggetto e venga comunque accertata la commissione di un reato, la persona giuridica ne potrà rispondere sul piano amministrativo, in virtù di una **colpa organizzativa** consistente nel non aver istituito un efficiente

³ Art. 8 co. 1 lett. b D.Lgs. 231/2001.

ed efficace sistema di prevenzione e/o nel non aver colmato tempestivamente eventuali lacune del modello di organizzazione e gestione. La responsabilità dell'Ente si realizza, pertanto, laddove si rinvenga una **carezza nell'organizzazione della persona giuridica** che ha permesso la commissione di un reato presupposto al suo interno e per suo conto o da cui la stessa abbia tratto un vantaggio. Per diretta conseguenza, la responsabilità dell'ente resta esclusa qualora risulti che il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi, ovvero quando l'ente dimostri di avere adottato e attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, affidandone la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

2.3 AUTORI DEL REATO: I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

L'art. 1 del D.lgs. 231/2001 circoscrive l'ambito dei destinatari alle sole persone giuridiche e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione allo Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Ai sensi dell'art. 5, la responsabilità dell'ente può derivare da reati commessi sia da soggetti in posizione apicale, sia da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. I **soggetti agenti**, ai fini dell'imputabilità della condotta in capo alla Società, risultano essere i soli *soggetti apicali*, ovvero sia coloro che hanno funzione di rappresentanza, direzione e amministrazione o, in alternativa, uno degli *"organi societari"* (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Collegio Sindacale).


Sono dunque compresi nel novero dei soggetti apicali gli Amministratori, i Sindaci, Amministratore Delegato e – ove esistente - il Direttore Generale (titolare di poteri di rappresentanza e direzione), i responsabili esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale (in virtù della potestà di direzione loro ascrivibile). La definizione sufficientemente ampia fornita dalla normativa ha indotto la dottrina a ritenere che sussista *responsabilità amministrativa* anche nel caso in cui tali soggetti siano legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., procura, mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.). La responsabilità della società sussiste solo ove il soggetto agente abbia agito *per conto* o a *vantaggio* della Società.

Le due espressioni, pur semanticamente affini, sottendono due concetti parzialmente differenti:

- a. la prima (**il criterio dell'interesse, da valutarsi in chiave soggettiva ed ex ante**) assume una valenza soggettiva, riferita alla volontà del soggetto di agire nell'ambito dei poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione e controllo sopra richiamati, col fine ultimo di perseguire l'interesse dell'Ente. La necessità di perseguire (almeno in parte e quale corollario implicito dell'agire illecito) l'interesse dell'Ente risulta di evidenza nel momento in cui la stessa norma esclude la responsabilità amministrativa della persona giuridica se il reato è stato commesso esclusivamente nell'interesse di terzi, intendendo per tale anche il solo autore materiale del reato. Per sua natura l'indagine sulla sussistenza dell'interesse dovrà quindi essere esperita *ex ante*, sulla base di un giudizio prognostico sul proposito criminoso dell'*agente*.
- b. la seconda (**agire per vantaggio**) assume connotati di tipo oggettivo, riferibili ai risultati effettivi della condotta. Ne consegue che la Società potrà essere punita anche nell'ipotesi in cui il risultato della condotta comporti comunque un vantaggio per la persona giuridica. Al contrario di quanto statuito in ordine alla ricostruzione della volontà soggettiva del soggetto apicale, l'indagine sulla sussistenza del *vantaggio* non potrà che essere effettuata sulla base di valutazioni svolte *ex post* sul risultato della condotta criminosa.

L'esegesi della norma riportata al presente paragrafo conferma – ove necessario – sia l'intenzione del legislatore di attribuire rilevanza giuridica ai comportamenti dolosi e colposi, sia la natura di *culpa in vigilando* risultante in capo alla Società che resta imputabile in tutte le ipotesi in cui l'agire dei soggetti apicali comporti un indebito vantaggio, derivante dall'assenza di un adeguato modello di prevenzione del reato contestato.





L'efficacia esimente del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

2.4 CONDOTTE RILEVANTI

Coerentemente con la valenza *special-preventiva* che anima l'intero corpo normativo in esame, il D.lgs. 231/2001 arretra la soglia di punibilità della Società rispetto alla compiuta consumazione (e, dunque, commissione) dei reati sopra indicati.

L'art. 26, infatti, statuisce espressamente la responsabilità delle persone giuridiche per i *delitti tentati*, cioè conseguenza di un tentativo interrotto dal mancato esaurimento della condotta esecutiva (tentativo non compiuto).

Per tali condotte, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo. Infatti, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. In tal senso, con effetto immediato, l'adozione del presente modello organizzativo basato sui principi di piena efficacia ed efficienza, consente, nel caso di delitto tentato, la riduzione delle sanzioni pecuniarie e interdittive da un terzo alla metà; altresì, l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In caso di delitto tentato, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.5 REATI COMPIUTI ALL'ESTERO

Il tessuto economico ove opera l'Ente è costituito in larga parte da operatori e realtà commerciali la cui operatività può travalicare lo Stato Italiano e può comportare relazioni di natura commerciale e finanziaria con soggetti e società estere (ad esempio la Repubblica di San Marino). Tale caratteristica strutturale e di posizionamento territoriale dell'ente comporta la necessità di definire i confini entro i quali circoscrivere l'ambito di operatività delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e, più in generale, la punibilità dell'Ente di diritto Italiano per i *reati consumati o tentati* in territorio estero. Ebbene, il D.lgs. 231/2001 assoggetta alla propria disciplina tutte le Società che hanno in Italia la propria sede legale e/o operativa, con la conseguenza che la norma esprimerà i suoi effetti sanzionatori anche per eventuali reati commessi all'estero; ovviamente, a condizione che vengano imputati all'Ente quei reati considerati presupposto della responsabilità amministrativa di impresa all'interno del territorio della Stato Italiano.

Il D.lgs. 231/2001, infatti, ha introdotto una forma di responsabilità per le persone giuridiche i cui caratteri distintivi risultano essere: l'**autonomia** (rispetto a quella prevista per l'autore materiale del fatto e che – infatti – sussiste anche in caso di autore ignoto) e la natura di "**colpa organizzativa**" derivante da omessa vigilanza e/o omesso controllo, *consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione* utile ad impedire il reato commesso dalla persona fisica. Pertanto, l'illecito della Società ed il *reato* della persona fisica potranno mantenere la loro autonomia anche ai fini della giurisdizione applicabile. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2001, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale possono rispondere anche per i reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il fatto è stato commesso. Per le medesime considerazioni, la c.d. *culpa in vigilando* ascrivibile alla Società mira a colpire una **carezza nell'organizzazione della persona giuridica** che ha permesso la commissione di un illecito penale compiuto per suo conto e/o a suo vantaggio, punibile ai sensi della legislazione dello Stato in cui la Società risiede da un punto di vista giuridico. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.lgs.

231/2001, unica eccezione deriva dal fatto che nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato estero del luogo in cui è stato commesso il fatto illecito.

2.6 SANZIONI E ALTRI EFFETTI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ DA REATO

Denominatore comune dell'apparato sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 risulta essere **la natura afflittiva e non risarcitoria delle misure**; in tal senso, infatti, deve essere letta l'assenza pressoché totale di c.d. "*misure premiali*" volte a ridurre l'entità della pena, in caso di "*ravvedimento operoso*" della Società.

La norma - contiene ipotesi di riduzione della sanzione o di condizioni che riducono l'applicazione delle sanzioni interdittive, come previsto dall'art. 12 D.lgs. 231/2001 per i casi di riduzione della sanzione pecuniaria o, nei casi di giudizio abbreviato e nei casi di applicazione della sanzione su richiesta, di cui all'art. 62 e art. 63 D.lgs. 231/2001, si ottiene una riduzione della sanzione interdittiva e dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Inoltre, l'art. 17 D.lgs. 231/2001 prevede che in alcuni casi le sanzioni interdittive non si applicano, e l'art. 12 riduce da un terzo alla metà la sanzione pecuniaria amministrativa nel caso in cui, posteriormente alla commissione del reato ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, venga adottato ed attuato il Modello Organizzativo. Ad ulteriore conferma, l'applicazione delle misure sanzionatorie segue un **criterio proporzionale** rimesso alla discrezionalità del giudice (con l'unica eccezione della revoca prevista solo nel caso di Ente dedito esclusivamente e/o prevalentemente ad attività illecite) che, nel comminare le sanzioni, potrà infliggere più di una misura e dovrà considerare non già eventuali condotte riparatrici compiute dall'Ente dopo la contestazione del fatto, ma solo ed esclusivamente:

- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell'ente;
- entità del danno cagionato;

- ogni altra prescrizione contenuta nel D.lgs. 231/2001 e nel Codice Penale⁴

L'astratta discrezionalità del *Giudice* che, sulla base degli elementi richiamati, può decidere di infliggere una pluralità di sanzioni rende, da un lato, molto gravose le conseguenze pratiche di un'ipotetica responsabilità della persona giuridica; per converso, l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione assume dunque un'importanza proporzionale al rischio in esame.

Nello specifico, le **sanzioni** previste dal D.lgs. 231/2001 sono:

- a) **sanzione amministrativa pecuniaria** (art. 10): per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La **natura afflittiva e non risarcitoria** della sanzione è confermata dal fatto che l'importo è determinato anche in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, al fine di garantire l'efficacia (*afflittiva*) della sanzione irrogata. La norma non prevede la facoltà del pagamento mediante l'oblazione volontaria che, in qualche misura, potrebbe appunto alleviarne l'efficacia afflittiva.
- b) **sanzioni interdittive** (art. 13): le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

⁴ In base all'art. 133 c.p. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reato; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni⁵. Le sanzioni interdittive non si applicano se, nei casi previsti, non vi è vantaggio e/o danno o questi ultimi sia di lieve entità.

Al fine di salvaguardare interessi pubblici preminenti e/o i lavoratori dipendenti, il Legislatore ha previsto la possibilità di mitigare il carattere afflittivo della sanzione in esame riconoscendo al Giudice⁶ - il potere di nominare un commissario giudiziale per il proseguimento dell'attività della persona giuridica per tutta la durata della sanzione.

L'importanza attribuita dal legislatore alle sanzioni interdittive è del resto confermata dalla sanzione prevista per l'inosservanza delle sanzioni interdittive⁷, in base alla quale viene punito *chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In questo caso, nei confronti dell'ente, nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19, e se dal reato di cui al comma all'alinea precedente, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.*

- c) **criteri di scelta delle sanzioni interdittive** (art. 14): tale misura, particolarmente invasiva, rappresenta la sanzione massima nei confronti della persona giuridica e, infatti, la stessa può essere inflitta nel caso si accerti che la persona giuridica è stata intenzionalmente costituita per

⁵ Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁶ Art. 15. Commissario giudiziale - 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

⁷ Art. 23 D.lgs. 231/2001.

commettere un reato o quando è stata utilizzata prevalentemente a tale scopo. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

Ulteriore effetto derivante dalla responsabilità da reato, risulta essere la **confisca** (art. 19): il *Giudice*, ove ritenuto opportuno, può procedere – dopo aver accertato la responsabilità dell'Ente - con tale misura. Tale provvedimento mira a colpire le “cose, di proprietà del colpevole, che servirono o furono destinate a commettere il reato”, e le “cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto”. La confisca “consegue altresì, **indipendentemente dalla condanna**, alla fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione o commercio, costituente reato, di cose anche non di proprietà dell'agente” (c.d. *cose intrinsecamente pericolose*). Infatti, in esito a tale disciplina, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del dell'art. 19 comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2.7 MISURE CAUTELARI

Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di contrasto ed evitare che permanga l'utilizzo distorto delle strutture della Società a fini criminali, il Legislatore ha previsto la possibilità di erogare **misure cautelari**. Infatti, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una

delle sanzioni interdittive previste dalla norma, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura.

Tali misure che non possono perdurare oltre un anno, comprendono (art. 9 comma 2):

- a) **l'interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- b) **la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- c) **il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**
- d) **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;**
- e) **il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

In assenza di una previsione normativa di dettaglio, la dottrina ritiene che il giudizio sul *fumus commissi delicti* della persona giuridica debba comprendere non solo la valutazione dell'esistenza dei gravi indizi di reato, ma altresì l'esame della presenza di indizi che inducano a ritenere che il reato sia stato commesso per conto o a vantaggio della persona giuridica medesima.

Come già visto in tema di *sanzioni interdittive*, tuttavia, le finalità cautelari sottese alla norma salvaguardano in ogni caso la tutela di interessi pubblici e dei lavoratori, ritenuti evidentemente preminenti rispetto all'esigenza di sanzionare l'Ente, data la possibilità di nominare, anche in questo caso, un commissario giudiziale (secondo l'art. 79 D.lgs. 231/2001) in luogo della misura cautelare.

2.8 VICENDE MODIFICATIVE

Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità degli Enti anche in relazione alle vicende modificative quali la cessione, trasformazione, fusione e scissione della persona giuridica.

Secondo l'art. 27 del D.lgs. 231/2001, l'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria è

in capo alla Società che ne risponde con il proprio patrimonio o con il Fondo comune. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione delle sanzioni pecuniarie alla Società. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento di individuare una responsabilità della Società autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

La Sezione II (Capo II) del D.lgs. 231/2001 intitolata - **Vicende modificative dell'ente** - distingue le diverse ipotesi di operazioni che possono coinvolgere le società, evidenziando che:

- art. 28. **Trasformazione dell'ente** - 1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- art. 29. **Fusione dell'ente** - 1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. [omissis]..nel caso di scioglimento della persona giuridica, il procedimento di liquidazione non può concludersi con l'estinzione della medesima se non previo pagamento della sanzione pecuniaria;
- art. 30. **Scissione dell'ente** - 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3. - 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso;
- art. 33. **Cessione di azienda** - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. - 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. - 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso

di conferimento di azienda.

La Sezione II della norma richiamata dimostra che il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

1. evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa della Società;
2. non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Al fine di evitare la responsabilità della Società per i reati presupposto commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, per suo conto o a suo vantaggio, dimostrando l'estraneità della persona giuridica ai fatti (eventualmente) contestati, il D.lgs. 231/2001 prevede la possibilità di dotare la Società del c.d. Modello Organizzativo, citato espressamente all'art. 6 della norma⁸.

In punto di diritto, quindi, un Modello Organizzativo ritenuto adeguato assume efficacia esimente della responsabilità dell'Ente, determinando l'esclusione della responsabilità dello stesso. Di pari rilevanza, strettamente giuridica, la natura attenuante delle conseguenze economiche e giuridiche della responsabilità della Società ricondotte all'adozione del Modello Organizzativo prima dell'apertura del dibattito di *primo grado* (i.e. *riduzione delle sanzioni pecuniaria amministrativa e interdittive di cui all'articolo 12 e 17 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*).

⁸ **Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente** 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) **l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**

In termini più strettamente operativi, il Modello può risultare strumento utile per un'efficace organizzazione aziendale. In realtà aziendali, caratterizzate da elevata complessità di *business*, la chiara e formalizzata definizione di ruoli e responsabilità, nonché poteri e deleghe coerenti con le funzioni assegnate, permettono di dimostrare la totale estraneità della Società rispetto ai reati presupposto di responsabilità, anche grazie all'adozione di un Modello che sia parte integrante del sistema di gestione aziendale.

3.1 LE SPECIFICHE PREVISIONI DEL D.LGS. 231/2001

A conferma ulteriore (ove necessaria) dell'efficacia esimente del Modello, l'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 231/2001 dispone che, pur in presenza di un reato commesso **per conto o a vantaggio della persona giuridica** da un suo organo o da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione, gestione e controllo, la **punibilità è esclusa** se si prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Testo citato prosegue (art. 6 comma 2) elencando le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, di gestione e controllo che, nello specifico, deve codificare regole cautelari inerenti il sistema di controllo interno, formalizzati in un documento di sintesi. A tal fine, l'Ente, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, implementare un modello organizzativo che deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, identificando i rischi ed

- individuando le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati presupposto contemplati dalla disciplina. In termini operativi la Società dovrà effettuare una c.d. "mappatura dei rischi", vale a dire l'analisi dello specifico contesto aziendale, necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali si possono verificare eventi pregiudizievoli;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, verificando l'apprendimento del personale, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, nonché, verificando l'attuazione delle decisioni della persona giuridica in relazione ai reati da prevenire. Inoltre, il modello deve essere chiaro nella parte attinente all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; garantire la tempestività delle segnalazioni sull'insorgere di potenziali criticità definendo, ove possibile, opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio in relazione alla commissione dei reati per conto o a vantaggio della persona giuridica;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - f) prevedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, canali di segnalazione interna, nonché, il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e il coordinamento con il sistema disciplinare, in conformità alla disciplina vigente in materia di whistleblowing..
 - f) adottare un codice etico nonché prevedere un sistema disciplinare idoneo a regolare l'Organismo di Vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un modello idoneo è, per l'Ente, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore. A tal fine, dunque, il modello organizzativo dovrà essere:

- a) adottato ed efficacemente attuato (art. 6, co. 1 e art. 7 co. 2 D.lgs. 231/2001), per il tramite di un atto formale del vertice aziendale. L'Ente dovrà necessariamente dare la giusta

- considerazione all'analisi di rischio condotta sulla struttura aziendale e – su tale base approvare un Modello comprensivo di Codice Etico, procedure e disposizioni operative;
- b) oggettivamente idoneo a prevenire la commissione dei reati (art. 7 co. 2, 3 e 4 D.lgs. 231/2001), derivante da tre elementi essenziali.
3. **Efficacia**, intesa quale *“idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o quanto meno ridurre significativamente l'area del rischio da responsabilità”*. Si rende efficiente mediante una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Rispetta la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 4. **Attualità**, e costante aggiornamento, definita come livello di adeguamento e rispondenza alla struttura organizzativa dell'Ente che, per definizione, può subire modifiche (assetti organizzativi, nuovi *business*, acquisizione società controllate) che devono essere tempestivamente riflesse nel Modello Organizzativo;
 5. **Specificità**, intendendo per tale la capacità di incidere in modo specifico nelle aree sensibili, sulla gestione delle risorse finanziarie, sull'informativa e sul sistema disciplinare.

3.2 LINEE GUIDA E CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La complessità delle tematiche e le differenti *expertise* necessarie per l'elaborazione di un Modello Organizzativo coerente con la struttura societaria e, allo stesso tempo, rispondente ai requisiti previsti dalla normativa rendono necessaria un'adeguata sensibilizzazione degli operatori del settore privato. Ovviamente, per essere ritenuta valida, una metodologia utile alla redazione del documento deve necessariamente considerare tali complessità, con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- dimensioni, Organizzazione e struttura societaria (singola società e/o Gruppo di imprese);
- business di riferimento ed eventuali normative di settore (ad es. normativa di vigilanza per il settore finanziario e/o salute e sicurezza per attività industriali, o iscrizione agli albi delle cooperative ed in particolare per quelle vigilate dal Ministero delle Attività Produttive e dalle Regioni);

- esistenza di soggetti esterni operanti in nome e per conto della Società (i.e. rete commerciale, sub appalto o altre forme).

Per diretta conseguenza le *associazioni di categoria*, forti del loro ruolo di coordinamento, supervisione e rappresentanza delle istanze dei singoli settori in cui si articola l'iniziativa privata, assumono tradizionalmente un ruolo fondamentale nell'elaborazione di Linee Guida e *best practices* in grado di fornire indicazioni utili su metodologie ed approcci per l'elaborazione dei documenti in esame.

In Italia le associazioni e gli ordini professionali che hanno redatto le linee guida per la realizzazione di Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 sono molteplici. Si passa dalle linee guida proposte dall'ABI per il settore bancario a quelle redatte da Confindustria, o quelle redatte nell'anno 2018 congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati con Confindustria, ABI e con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In linea di coerenza con la valenza polifunzionale del Modello (efficacia esimente e organizzativa), l'approccio metodologico definito dalle associazioni di categoria o dagli Ordini professionali permette di formalizzare un metodo di lavoro che mette in correlazione *l'insieme di logiche di controllo e di gestione delle misure di prevenzione formalizzate all'interno dell'operatività aziendale*. Il Consorzio Group Service, aderendo alle logiche sottese alla costruzione di un Modello organizzativo efficace ed efficiente ha voluto riportare nel documento *un insieme di regole coerenti e funzionali dirette non solo a rappresentare l'efficacia esimente del Modello, ma coerente con gli obiettivi aziendali ed indirizzato in senso più ampio alla definizione di un sistema procedurale orientato prima che alla prevenzione, alla correttezza e trasparenza nelle aree a rischio commissione di reati presupposto*. Per tale circostanza lo studio preliminare teso ad individuare le *caratteristiche strutturali idonee per la redazione del presente Modello ha permesso di utilizzare un approccio basato preliminarmente sulla visione proposta dalle linee guida redatte da Confindustria ma contestualmente sono stati utili taluni spunti tratti dalle linee guida rese disponibili da altre associazioni di categoria e/o Ordini Professionali*.

L'approccio metodologico suggerito dal Modello ivi proposto prevede:

- l'analisi di rischio, ovvero la mappatura dei processi sensibili e l'analisi dei potenziali rischi, utile a rappresentare in modo esaustivo:

- a. l'analisi del contesto aziendale in senso lato;
 - b. i processi a rischio commissione di reati;
 - c. le possibili modalità operative di commissione dei reati in relazione all'attività aziendale.
- un documento di sintesi contenente il modello di organizzazione, che descriva:
 - a. principi regolatori;
 - b. aspetti generali della responsabilità da reato;
 - c. struttura organizzativa interna all'Ente;
 - d. sistema di vigilanza e controllo;
 - e. sistema di gestione dei rischi in ragione delle risultanze dell'analisi condotta e dell'insieme delle misure cautelari adottate;
 - f. alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati alla normativa (es. Organismo di Vigilanza e sistema sanzionatorio, attività di formazione differenziata);
 - Codice Etico, utile per illustrare i valori-guida della persona giuridica nel corso della propria attività, raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, anche riferiti al rischio di commissione dei reati;
 - documentazione societaria, definita in modo coerente e funzionale al sistema di prevenzione (es. policy, procedure organizzative, protocolli, sistema di controllo interno, sistema delle deleghe e procure, regolamento dell'Organismo di Vigilanza);
 - processi e procedure aziendali che, tramite attività di informazione e formazione permanente, garantiscano la piena e completa diffusione del Modello a tutti i dipendenti aziendali, ai soggetti apicali nonché a tutti coloro che occasionalmente o stabilmente agiscono in nome e/o per conto dell'Ente.

Inoltre, nella rilevazione dei rischi così come nella successiva stesura del documento organizzativo, il Consorzio Group Service ha ritenuto utile avvalersi delle indicazioni metodologiche rinvenibili nelle *Linee Guida* proposte da Confindustria, CNF, ODCEC e ABI. In proposito, fatte salve le intuitive differenze di carattere normativo e regolamentare che caratterizzano le diverse realtà aziendali, le *Linee guida emanate da Confindustria* sono risultate particolarmente utili per la

rilevazione degli elementi caratterizzanti l'attività aziendale di riferimento, i relativi rischi ed i conseguenti controlli necessari che, nel citato documento di indirizzo, sono ben esplicitati.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ENTE

Il Consorzio Group Service, si costituisce il 10 aprile 2014 dall'iniziativa di un gruppo di professionisti del settore dell'erogazione dei servizi alle persone e alle aziende. Le caratteristiche salienti della società sono rappresentate da forti sinergie operative tra le diverse realtà alle quali aderisce l'Ente e dall'elevato dinamismo operativo. L'obiettivo primario della società è la soddisfazione del cliente persona fisica e/o giuridica, raggiunta tramite la capacità di soddisfare anche le più complesse esigenze nell'ambito dei servizi offerti.

In relazione alla struttura, il Consorzio Group Service, allo stato, ha n. 21 addetti.

L'oggetto sociale del Consorzio Group Service contempla le seguenti attività primarie e secondarie svolte nell'ambito dei seguenti servizi:

- "A) MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STAND FIERISTICI E CONGRESSUALI (MODULARI E/O PERSONALIZZATI), DI ALLESTIMENTI FIERISTICI DI QUALUNQUE TIPO E MATERIALE E LA FORNITURA DI SERVIZI AVENTI AD OGGETTO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL PERFETTO E COMPLETO FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' FIERISTICA E CONGRESSUALE COMPRESO GLI IMPIANTI ELETTRICI NONCHE' I CONNESSI SERVIZI DI GRAFICA E STAMPE DI PRODOTTI E MATERIALE PUBBLICITARIO;
- B) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI QUALUNQUE GENERE E SPECIE CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSUALI;
- C) SERVIZI DI TRADUZIONE;
- D) SERVIZI DI PULIZIA CIVILI E INDUSTRIALI, OSPEDALIERI; LAVAGGIO VETRATE POSTE A QUALSIASI ALTEZZA; DISINFESTAZIONI, DISINFEZIONI, DERATTIZZAZIONI, DEFOLIAZIONE, DEMUSCAZIONE, SANIFICAZIONE ED INTERVENTI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE, STERILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E AMBIENTI OSPEDALIERI ED IN GENERE DI LOCALI ED AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI; PULIZIE DI AUTOVEICOLI E BENI MOBILI IN GENERE, LAVAGGIO E PULIZIA MOQUETTE; IGNIFUGAZIONE DI MATERIALE INFIAMMABILE;
- E) TRATTAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI E PIASTRELLA DI QUALSIASI MATERIALE;
- F) RISTRUTTURAZIONI MURARIE, POSA IN OPERA, REALIZZAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, IMPIANTI E RIPARAZIONI IDRAULICHE; CARTONGESSO;

- TINTEGGIATURA; IMPIANTI DI ALLARME; IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA;
- G) SERVIZI DI GIARDINAGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI;
- H) SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI E TRASPORTO DI QUALUNQUE TIPO SIA PER CONTO PROPRIO SIA PER CONTO DI TERZI;
- I) GESTIONE E MOVIMENTAZIONI DI MAGAZZINI;
- J) SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI RIVISTE E IN GENERE DI STAMPATI E DEPLIANTS;
- K) REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, VENDITA E NOLEGGIO DI ARREDAMENTI DI INTERNI ED ESTERNI;
- L) ATTIVITA' DI CONFEZIONE, LAVORAZIONE, PRODUZIONE E STAMPA DI SACCHETTI DI PLASTICA E CARTA, ARTICOLI PER IMBALLAGGI E CONFEZIONAMENTO ARTICOLI VARI IN CARTA ED AFFINI;
- M) SERVIZI DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI E BENI MOBILI;
- N) SERVIZI DI PORTIERATO E CONTROLLO ACCESSI;
- O) SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E CIVILI;
- P) SERVIZI DI GRAFICA E STAMPE DI PRODOTTI E MATERIALE PUBBLICITARIO.
- POTRA' INOLTRE:
1. GESTIRE I RAPPORTI CON I FORNITORI, CONDUCENDO LE OPPORTUNE TRATTATIVE PER OTTENERE LE CONDIZIONI D'ACQUISTO PIU' CONVENIENTI PER I CONSORZIATI;
 2. CURARE LA CONTRATTAZIONE E L'ACQUISIZIONE DI LAVORO DA RIPARTIRE FRA LE IMPRESE CONSORZiate, MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO PUBBLICHE E PRIVATE;
 3. RICERCARE E/O INCREMENTARE LE OPPORTUNITA' DI LAVORO ALL'ESTERO;
 4. INSTAURARE, A BENEFICIO DEI CONSORZIATI, RAPPORTI DI CONSULENZA CON ESPERTI DELLE DISCIPLINE CHE RIVESTONO PARTICOLARE IMPORTANZA PER LA CATEGORIA;
 5. PROMUOVERE LA PROFESSIONALITA' DELLE IMPRESE CONSORZiate, CURANDO L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE SIA DEI TITOLARI CHE DEI LORO DIPENDENTI;
 6. REALIZZARE UN MUTUO SCAMBIO DI ESPERIENZE FRA I CONSORZIATI, NELL'AMBITO DEL SETTORE ARTIGIANALE, AL FINE DI CREARE UN PATRIMONIO COMUNE DI

- CONOSCENZE CHE CONSENTA A TUTTI DI ATTINGERE ALLE ESPERIENZE PIU' INTERESSANTI E DI EVITARE ERRORI GIA' EVIDENZIATI DA ALTRI;
7. ATTUARE INIZIATIVE TENDENTI A OTTENERE, DA PARTE DEGLI ORGANISMI PUBBLICI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, UN'ATTENZIONE ADEGUATA AI PROBLEMI DEL SETTORE E ALLE ESIGENZE DEGLI ARTIGIANI SOCI DEL CONSORZIO, I QUALI POSSANO COSI' ACCEDERE A TUTTE LE PROVVIDENZE PREVISTE DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE;
 8. PROMUOVERE, PROGETTARE, COORDINARE E SVOLGERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E/O PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE A BENEFICIO DEI CONSORZIATI, DEI LORO SOCI E L O DIPENDENTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO;
 9. SVOLGERE OPERA DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELLE OPPORTUNITA';
 10. ISTITUIRE E ORGANIZZARE SERVIZI A BENEFICIO DEI CONSORZIATI, QUALI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE, BENI MOBILI, TRAMITE ADEGUATI INVESTIMENTI.

IL CONSORZIO OPERA NELL'INTERESSE E PER CONTO DELLE IMPRESE CONSORZIATE E QUALE CENTRO DI UNITARIA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA COMUNE VOLONTA' DI QUESTE, PER IL MIGLIORE E PIU' ECONOMICO ESERCIZIO DELLE FASI DELLE LORO IMPRESE."

4.1 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETA'

Il Consorzio Group Service è una società che opera prevalentemente nel settore dell'erogazione dei servizi alle persone fisiche e giuridiche di ogni natura. Infatti, l'Ente, per il conseguimento degli scopi indicati nello Statuto, cura la disciplina e lo svolgimento delle fasi operative e delle attività concordate con le imprese con le quali collabora ed agisce sul mercato nel rispetto dell'oggetto sociale. Per tali motivi, le Società che erogano servizi - in ragione della disciplina speciale primaria e regolamentare ad esse applicabile - sono società in cui la cultura del controllo si è fortemente sviluppata nel tempo per una molteplicità di ragioni connesse alla conformità ed alla qualità del servizio erogato. In tale ottica, l'Ente intende sviluppare un processo integrato di presidi in aggiunta a quanto già formalizzato sin dalle fasi di avvio della propria operatività, consistente in un sistema

di regole interne che assolve alla funzione di organizzare il sistema dei poteri, delle deleghe e dei controlli.

Tali regole, consistenti in disposizioni interne, direttive e regolamenti già di per sé possono costituire dei presidi o quanto meno dei precetti a supporto degli elementi caratterizzanti un modello organizzativo ai sensi della D.lgs. 231/2001.

In ogni caso, nell'ottica di fornire pratica dimostrazione dell'aderenza ai precetti normativi in essere, il rappresentante legale, ha conferito mandato per la formalizzazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio Group Service (di seguito, in breve, anche "il Modello") con lo scopo di prevenire la commissione di reati presupposto rilevanti ai sensi del citato D.lgs. 231/2001, tramite l'affermazione e l'attuazione di principi etici e di procedure aziendali a cui tutti i membri dell'organizzazione aziendale e tutti i partner aderenti sono chiamati a conformarsi nello svolgimento delle proprie attività, nonché tramite la previsione di adeguati controlli sulle attività aziendali.

Pertanto, con determina dell'Amministratore Unico del 18 marzo 2025 è stato ha adottato il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed i relativi presidi attuativi.

La Parte Speciale che segue la Parte Generale del Modello è stata selezionata dal catalogo dei reati presupposto che, oltre ad essere una guida utile ad allineare il Modello nelle successive fasi di implementazione delle attività dell'Ente nel tempo, vengono utilizzati, allo stato, per la redazione del Modello affinché l'organo amministrativo o il rappresentante legale possano selezionare ed indicare quei reati che abbiano potenziale affinità commissive con le attività svolte. Pertanto, nella Parte Speciale si potranno approfondire puntualmente i reati presupposto a tal fine selezionati, afferenti il codice penale e/o leggi speciali, riconducibili alle macro classi di seguito evidenziate e suddivise nella seguente enucleazione, comprendente il richiamo normativo, tra parentesi, della condotta violata al D.lgs. 231/2001:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea, frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. 231/2001) – introdotto dal D.Lgs. 231/2001; modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. 75/2020.
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) – introdotto dalla L. 48/2008; modificato dai D.Lgs. 7/2016 e 8/2016, dal D.L. 105/2019 e dalla L. 90/2024.

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) – introdotto dalla L. 94/2009; modificato dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 19/2023.
4. Reati contro la Pubblica Amministrazione: peculato, concussione, corruzione, induzione indebita (art. 25) – introdotto dal D.Lgs. 231/2001; modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. 75/2020.
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) – introdotto dal D.L. 350/2001 conv. L. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016.
6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) – introdotto dalla L. 99/2009.
7. Reati societari (art. 25-ter) – introdotto dal D.Lgs. 61/2002; modificato dalla L. 262/2005, L. 190/2012, L. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017.
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater) – introdotto dalla L. 7/2003.
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1) – introdotto dalla L. 7/2006.
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) – introdotto dalla L. 228/2003; modificato dalla L. 38/2006 e dalla L. 199/2016.
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies) – introdotto dalla L. 62/2005; modificato dalla L. 262/2005, dal D.Lgs. 107/2018 e dalla L. 238/2021.
12. Reati transnazionali – introdotti dalla L. 146/2006.
13. Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) – introdotto dalla L. 123/2007.
14. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies) – introdotto dal D.Lgs. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014.
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) – introdotto dal D.Lgs. 184/2021.
16. Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2) – introdotto dal D.Lgs. 221/2023.

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) – introdotto dalla L. 99/2009.
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) – introdotto dalla L. 116/2009.
19. Reati ambientali (art. 25-undecies) – introdotto dal D.Lgs. 121/2011; modificato dalla L. 68/2015.
20. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) – introdotto dal D.Lgs. 109/2012; modificato dalla L. 161/2017.
21. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) – introdotto dalla L. 167/2017.
22. Frode in competizioni sportive e gioco illegale (art. 25-quaterdecies) – introdotto dalla L. 39/2019.
23. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) – introdotto dal D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019; modificato dal D.Lgs. 75/2020.
24. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies) – introdotto dal D.Lgs. 75/2020.
25. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) – introdotto dalla L. 22/2022.
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) – introdotto dalla L. 22/2022.
27. Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies) – introdotto dalla L. 150/2022.
28. Reati nella filiera degli oli vergini di oliva – introdotti dall'art. 12 L. 9/2013.

La decisione di dar vita ad un Modello Organizzativo, comprensivo di tutti gli elementi previsti dalla normativa e dalla prevalente dottrina, trova origine nella ferma convinzione di poter utilizzare il documento come strumento utile a sostenere lo sviluppo organizzativo dell'Ente.

Ovviamente, lo svolgimento di un c.d. *Risk Assessment* finalizzato alla corretta elaborazione del documento di sintesi del Modello organizzativo ha permesso al *management* della Società di rilevare alcuni aspetti di miglioramento del sistema di controllo interno tempo per tempo predisposto dall'Ente, utili a ridurre ulteriormente il rischio di coinvolgimento dello stesso nei reati previsti dalla normativa quali fonte di responsabilità amministrativa.

4.2 APPROCCIO METODOLOGICO

L'Ente ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro in grado di assicurare adeguata conoscenze dell'operatività e della struttura societaria. Il contributo delle risorse interne è stato determinante anche per fornire maggiore attinenza nell'esame dei rischi cui l'Ente risulta esposto e delle relative misure di contenimento predisposte e/o da implementare in esito all'attiva di rilevazione. Le professionalità esterne che, sotto il coordinamento dell'Ente, hanno preso parte ai lavori hanno apportato la loro esperienza in termini di organizzazione e management, diritto nazionale ed internazionale e di sistema di controlli interni di realtà ed Enti con strutture analoghe, quando non più complesse di quelle rinvenibili nell'Ente stesso in esito all'attuale struttura. I risultati ottenuti, in termini di completezza ed esaustività, testimoniano l'efficacia di un approccio multidisciplinare coerente con le indicazioni fornite dalla dottrina.

Il *Risk Assessment* condotto dal suddetto gruppo di lavoro ha interessato l'intera struttura societaria, con un *focus* particolare su attività e controlli adottati dal *management* sull'operato e sulle responsabilità proprie degli organi della *governance* (Presidente, Amministratori, *Direttore Generale* ove presente). La *ratio* dell'attenzione riservata agli organi di *governance* dal gruppo di lavoro risiede, in parte, nel ruolo riconosciuto dalla stessa norma all'operato dei soggetti apicali per la determinazione della responsabilità dell'Ente.

In tale ottica, le attività, di seguito descritte, sono state svolte dando priorità alle aree a rischio individuate, nonché, analizzando nelle medesime, in modo specifico, le attività di controllo poste in essere dall'Ente al fine di prevenire il rischio di commissione dei comportamenti rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001. Tra gli obiettivi primari quello di poter dimostrare, mediante l'illustrazione del sistema dei controlli interni predisposti dalla Società, l'impossibilità di asservire le strutture aziendali ad utilizzi per finalità illecite.

L'analisi, è stata effettuata, sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di numerose interviste. Successivamente è stata effettuata una completa mappatura delle attività aziendali (c.d. *risk mapping*), che ha avuto come obiettivo quello di identificare i reati ritenuti astrattamente integrabili nello svolgimento delle attività aziendali. Come risultato di tale lavoro, è stato inoltre redatto un elenco completo delle aree o processi c.d. "rilevanti" che si compongono:

- delle aree o processi c.d. "a rischio", vale a dire quei processi aziendali per i quali è stato

ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001 e astrattamente riconducibili alle attività svolte dall'Ente;

- delle aree o processi c.d. "strumentali", ossia quei processi attraverso i quali si gestiscono i rapporti con terzi soggetti che intrattengono rapporti giuridici con esso, risorse finanziarie e/o i mezzi sostitutivi necessari a supportare le ipotesi di commissione di illeciti nelle aree "a rischio" di reato.

Nell'ambito di ciascuna area a rischio e strumentale sono state individuate le attività "sensibili", ossia, quelle attività coinvolte a cui è connesso il rischio potenziale di commissione di reati rispetto le funzioni societarie.

Per ognuna delle attività "sensibili" si è provveduto ad identificare le potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente presi in considerazione.

Il gruppo di lavoro ha quindi provveduto alla rilevazione ed all'analisi dei controlli aziendali esistenti – c.d. *as is analysis* – ed alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione (c.d. *gap analysis*).

L'analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata per verificare in particolare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di procedure formalizzate per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione alle previsioni del D.lgs. 231/2001.

È stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi esistenti, con il dettaglio delle singole componenti del sistema.

Sono stati pertanto individuati i processi esistenti focalizzandoli sulle tipologie di reato contemplate dal D.lgs. 231/2001, in funzione del contesto organizzativo ed operativo dell'Ente, sia interno che

esterno. Particolare attenzione è stata posta all'esigenza di assicurare una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di eventuali situazioni di criticità, sia generali che specifiche. Per tutti i rischi identificati all'inizio e durante il corso delle attività, è stata predisposta adeguata documentazione che consenta di tenere traccia di eventi che possono avere effetti sull'attività societaria.

Da ultimo, deve segnalarsi che il gruppo di lavoro ha disposto la formalizzazione di ulteriori componenti ritenute essenziali per il Modello, ossia:

- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascun argomento è stato individuato l'ambito degli interventi di adeguamento ritenuti necessari. Il risultato del lavoro svolto è riportato, in sintesi, nel presente Modello o negli allegati che ne sono parte integrante.

4.3 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

La "Parte Generale" è dedicata all'illustrazione dei principi ispiratori del D.lgs. 231/2001 della relativa responsabilità dell'Ente; corollario indispensabile è la descrizione puntuale delle funzioni assolte dal Modello organizzativo e dalle procedure aziendali. Una sezione specifica è stata dedicata alla descrizione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, delle sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, dei principi, logiche e struttura del Modello stesso.

La "Parte Speciale", dedicata alla selezione e alle specifiche tipologie di reato, comprende XV sezioni di approfondimento, ed in particolare, integra i reati presupposto dalla sezione I alla sezione XV, di seguito descritte:

- I – Reati contro la Pubblica Amministrazione
- II – Delitti di criminalità organizzata
- III – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- IV – Reati societari
- V – Riciclaggio e autoriciclaggio
- VI – Reati contro la personalità individuale
- VII – Salute e sicurezza sul lavoro
- VIII – Induzione a non rendere dichiarazioni
- IX – Reati ambientali
- X – Impiego cittadini stranieri irregolari
- XI – Reati tributari
- XII – Delitti contro industria e commercio
- XIII – Violazione diritto d'autore
- XIV – Strumenti di pagamento diversi dai contanti
- XV – Reati contro patrimonio culturale

In particolare, per ciascuna sezione, sono indicate:

1. le aree "a rischio reato" e le relative attività sensibili;
2. le eventuali aree "strumentali" e le relative aree a rischio;
3. le direzioni e/o le funzioni aziendali che operano all'interno di ciascuna area a rischio o strumentale;
4. i principali controlli in essere sulle singole aree a rischio reato;
5. i reati che possono essere astrattamente commessi e le connesse potenziali modalità di realizzazione;
6. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

La finalità precipua di queste componenti del Modello è quella di rendere edotti tutti i soggetti tenuti al rispetto della norma sulle modalità di comportamento idonee e sulle regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello.

L'onere di garantire l'attualità del Modello, nei termini sopra richiamati, è stato assunto direttamente dal rappresentante legale – nella consapevolezza delle responsabilità derivanti – si impegna a modificare il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad eventuali processi di riorganizzazione della struttura aziendale, ed anche su indicazione delle funzioni di controllo aziendale e dell'Organismo di Vigilanza.

5.GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è concepita in modo da assicurare alla società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

5.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE DEL CONSORZIO GROUP SERVICE

Il sistema di *corporate governance* della Società è articolato come di seguito descritto.

L'Assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto. I soggetti aderenti al consorzio allo stato sono i seguenti, con evidenza delle posizioni cancellate o in cancellazione.

N.	Consoziato	Codice Fiscale	Stato
1	CE.SA – Società a Responsabilità Limitata	01208820405	Attiva
2	Euroartigiana Servizi S.r.l.	04429640404	Attiva
3	Ottima Servizi S.r.l.	04335600401	Attiva
4	Duli Renato	DLURNT90B12Z100N	Attiva
5	Euroartigiana Logistic S.r.l.	04217980400	Attiva
6	Esponi S.r.l. (già Euroartigiana Express S.r.l.)	04407000407	Attiva
7	Art & Pix S.r.l.	04081040406	Attiva
8	Elettroscossa S.r.l.	03840720407	Attiva
9	Fracassi Marco	FRCMRC69E29H294N	Attiva
10	Malavasi Stefano	MLVSFN68C24H294W	Attiva
11	Heventia S.r.l. in liquidazione	04573820406	Cancellata dal Registro Imprese (11/03/2026)
12	Match Work S.r.l.	04134780404	Attiva
13	Luna Immobiliare S.r.l.	04284590405	Attiva

Note: 1) Heventia S.r.l. risulta cancellata dal Registro delle Imprese l'11 marzo 2026.

2) Euroartigiana Logistic S.r.l. risulta oggetto di richiesta di cancellazione per duplicazione nella compagine consortile.

L'Amministratore Unico è l'organo investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. I poteri ed il funzionamento delle deleghe conferite al rappresentante legale sono regolamentati nell'oggetto sociale dall'atto costitutivo e dallo Statuto. Annualmente, l'Amministratore Unico delinea le strategie alle quali dovrà essere improntata l'attività consortile nel corso dell'anno in materia di pianificazione e controllo dei servizi da erogare e di quelli erogati. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci.

Inoltre, l'Amministratore Unico considera il rischio di coinvolgimento in condotte illecite tra quelle rinvenibili a catalogo nell'ambito delle specifiche attività inerente la prestazione di servizi resi sul territorio. In qualità di organo di supervisione e rappresentante legale, l'Amministratore Unico ha ritenuto utile formalizzare i propri compiti e responsabilità in ogni ambito operativo e nei rapporti con le società con le quali collabora, al fine di fornire evidenza delle misure organizzative e di controllo interno adottate per prevenire e contrastare l'utilizzo distorto della struttura. Nello specifico, l'Amministratore Unico:

- individua e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con i reati presupposto a catalogo di interesse per l'Ente; a tal fine promuove l'azione degli organi competenti finalizzata all'aggiornamento periodico delle procedure aziendali al fine di allinearle alle esigenze di tutela dell'Ente che, in aderenza all'approccio basato sul rischio, descrive i presidi di controllo predisposti dalla società in base ad entità e tipologia dei rischi cui è concretamente esposta commisurandoli all'operatività e all'entità dimensionale della società;
- approva formalmente eventuali modifiche dell'organigramma aziendale, al fine di assicurare a tutti gli *stakeholder* che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- verifica l'efficace implementazione di un sistema di controlli interni organico, proporzionato e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di commissione degli illeciti, ricevendo informazioni tempestive ed aggiornate sui risultati delle verifiche effettuate dai competenti organi di controllo;
- con cadenza almeno annuale, esamina l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e, se

istituite, dalle funzioni di vigilanza, revisione e controllo di altra natura e dai controlli eseguiti dalle funzioni esistenti.

L'Amministratore Unico, in relazione ai poteri conferiti, in particolare, verifica che le strutture competenti siano tempestive nell'aggiornamento delle procedure derivanti da modifiche organizzative e/o novelle normative, in modo da assicurare l'allineamento delle stesse con indicazioni e linee guida emanate da associazioni di categoria e/o Autorità competenti e dai diversi organismi nazionali e internazionali: Al fine di curare l'informativa l'Amministratore Unico, riceve gli esiti delle verifiche svolte dai competenti organi di controllo (es. collegio sindacale, *compliance*, *internal audit*) sulle procedure operative e i sistemi informativi disponibili utili a garantire la corretta identificazione dei flussi, dei clienti, nonché, cura l'acquisizione ed il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del profilo economico-finanziario delle società con le quali collabora l'Ente e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti giuridici instaurati. Per gli stessi fini riceve, altresì, gli esiti delle verifiche svolte in tema di corretto assolvimento degli obblighi di conservazione della documentazione ai fini della tutela della privacy.

Si rileva che non sono stati istituiti Organi di controllo tra quelli previsti dalla disciplina vigente.

Altresì, nell'attuale conformazione della struttura organizzativa e operativa della società, attualmente quest'ultima, per motivi connessi al contenimento dei costi in relazione alla tipologia di Ente, non ha assunto la decisione di affidare l'incarico di controllo legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso apposito registro.

5.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO GROUP SERVICE

La struttura organizzativa dell'Ente, disegnata per assicurare da un lato la separazione dei compiti e dall'altro la massima efficienza ed efficacia operativa, garantisce ai soci e a tutte le controparti la massima trasparenza gestionale e contabile, in piena conformità con il quadro normativo vigente. Attualmente la società non ha articolazioni interne alle quali sono attribuite responsabilità. Tale decisione strategica deriva da una razionalizzazione dei costi fissi che può consentire di sviluppare processi aziendali di natura diversa che possano rafforzare l'Ente nella diversificazione e nello

sviluppo di nuovi servizi da erogare all'esterno e/o nell'ambito dei rapporti con consorzi o raggruppamenti di impresa.

Parimenti in tema di organizzazione e trasparenza, al fine di garantire una generale conoscibilità della proprie regole di funzionamento, è auspicabile che l'Ente adotti un "Regolamento degli Organi Sociali e delle altre Funzioni", in cui sono definiti, tra l'altro:

- il ruolo, i compiti e le responsabilità afferenti gli Organi Sociali e le Funzioni istituite che compongono la struttura;
- i rapporti gerarchici, le deleghe ed i collegamenti funzionali tra le diverse strutture e gli Organi Sociali.

5.3 GLI ULTERIORI ORGANI COLLEGIALI PRESENTI NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allo stato, la società è gestita da un Amministratore Unico e le funzioni di controllo organizzativo, gestionale e contabile non sono attribuite al Collegio Sindacale.

5.4 LE FUNZIONI DI CONTROLLO

L'Ente, allo stato, non è dotato di funzioni aziendali di *internal audit*.

Gli illeciti che compongono il cosiddetto "catalogo" dei rischi ex D.lgs. 231/2001, sono attenuati se, congiuntamente all'adozione di un Modello Organizzativo, la società implementa certificazioni e/o Modelli specifici di prevenzione e controllo che possono fornire un significativo contributo alla individuazione delle condotte rilevanti ai fini D.lgs. 231/2001 e considerati come caratterizzanti dei processi aziendali, per avere un quadro completo, alcuni esempi non esaustivi e che in parte non sono attinenti all'attuale configurazione della struttura organizzativa, sono:

- modello contemplato dal D.lgs. 81/2008 relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- modello di supporto alle funzioni del Dirigente Preposto L. 262/2005 (per gli Enti quotati);
- per i destinatari della normativa di cui al D.lgs. 231/2007 l'impianto organizzativo ai fini Antiriciclaggio;

- certificazioni in ambito anticorruzione (ISO 37001);
- modelli conformi alle certificazioni aziendali in campo ambientale (ISO 14001);
- certificazione OHSAS, 18001 che rafforza e certifica il funzionamento dei presidi in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (ISO IEC 27001 – art. 32 D.lgs. 101/2018 (GDPR) che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679).

Attualmente la struttura organizzativa dell'Ente oltre l'Amministratore Unico prevede un procuratore ed una molteplicità di certificazioni di qualità come rappresentato nella tabella che segue:

Categoria	Soggetto / Certificazione	Tipo	Ambito / Funzioni	Rilevanza ai fini D.Lgs. 231/2001
Organo amministrativo	Nicola Nocera	Amministratore Unico	Rappresentanza legale del consorzio, gestione ordinaria e straordinaria, stipula contratti, partecipazione a gare, gestione rapporti con consorziati e clienti	Soggetto apicale ai sensi art. 5 D.Lgs. 231/2001
Procura	Simone Santandrea	Procuratore speciale	Gestione operativa delle attività del consorzio, coordinamento imprese consorziate, gestione sicurezza sul lavoro e aspetti ambientali, coordinamento cantieri	Soggetto con funzioni apicali operative; rilevante per reati sicurezza lavoro (art. 25-septies) e ambientali (art. 25-undecies)
Certificazione	ISO 9001	Sistema gestione qualità	Procedure di gestione dei servizi, controllo qualità dei processi operativi	Supporto al sistema di controllo interno e tracciabilità processi
Certificazione	ISO 14001	Sistema gestione ambientale	Gestione impatti ambientali, procedure ambientali e controllo rifiuti	Prevenzione reati ambientali (art. 25-undecies)
Certificazione	ISO 45001	Sistema gestione salute e sicurezza	Gestione sicurezza sul lavoro, valutazione rischi, formazione lavoratori	Prevenzione reati sicurezza lavoro (art. 25-septies)

6. IL SISTEMA DI POTERI AUTORIZZATIVI

6.1 POTERI DI GESTIONE E DELEGHE

In merito all'attribuzione dei poteri, lo Statuto del Consorzio Group Service prevede che l'organo amministrativo sia costituito da un Amministratore Unico, al quale sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

All'Amministratore Unico compete la rappresentanza legale del Consorzio, con potere di stipulare contratti, partecipare a procedure di gara pubbliche e private, nonché assumere ogni decisione gestionale e organizzativa funzionale allo svolgimento delle attività consortili.

6.2 POTERI DI FIRMA E DELEGHE

Lo Statuto prevede la facoltà dell'organo amministrativo di conferire procure speciali e deleghe operative, determinandone ambito, limiti e modalità di esercizio.

Il sistema delle deleghe e procure è finalizzato a:

- garantire un'efficace gestione operativa delle attività consortili;
- assicurare la tracciabilità delle responsabilità;
- favorire il rispetto dei principi di controllo interno e separazione delle funzioni.

Il sistema di attribuzione dei poteri è coerente con l'assetto organizzativo del Consorzio ed è strutturato in modo da garantire la chiara individuazione delle responsabilità e la tracciabilità delle decisioni, in conformità ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

6.3 SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

Il sistema delle deleghe e delle procure costituisce uno degli strumenti fondamentali dell'assetto organizzativo del Consorzio Group Service ed è finalizzato a garantire una chiara attribuzione di responsabilità, nonché la tracciabilità dei poteri decisionali e di spesa nell'ambito delle attività svolte.

Il conferimento di deleghe e procure avviene nel rispetto dei principi di:

- trasparenza, mediante la formalizzazione scritta degli atti di delega;
- coerenza organizzativa, attraverso l'attribuzione dei poteri in relazione alle funzioni effettivamente svolte;
- tracciabilità delle decisioni, garantendo la possibilità di ricostruire il processo decisionale e i soggetti coinvolti;
- separazione delle funzioni, evitando, ove possibile, la concentrazione in capo al medesimo soggetto di poteri decisionali, operativi e di controllo.

Le deleghe e le procure devono essere coerenti con la struttura organizzativa del Consorzio e con le responsabilità attribuite ai diversi soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività aziendali. In particolare, ciascun atto di delega o di procura deve indicare in modo chiaro:

- il soggetto delegante e la fonte del relativo potere;
- il soggetto delegato;
- l'oggetto della delega o della procura;
- i limiti di valore o di tipologia degli atti che possono essere compiuti;
- la durata della delega o della procura.

Il sistema delle deleghe e delle procure è periodicamente verificato e aggiornato al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e con le attività effettivamente svolte dal Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, verifica la corretta applicazione del sistema delle deleghe e delle procure, nonché la coerenza tra i poteri formalmente attribuiti e le attività concretamente esercitate.

7. CODICE ETICO

Il Consorzio Group Service, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si dota di un Codice Etico che costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione dei comportamenti illeciti e di promozione di una cultura aziendale improntata ai principi di legalità, correttezza e trasparenza.

Il Codice Etico individua l'insieme dei valori, dei principi e delle regole comportamentali cui devono conformarsi tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse del Consorzio.

I principi contenuti nel Codice Etico rappresentano un punto di riferimento per lo svolgimento delle attività consortili e per la gestione dei rapporti con tutti i soggetti che intrattengono relazioni con il Consorzio. Sono destinatari del Codice Etico:

- gli organi sociali;
- i dipendenti;
- i consorziati;
- i collaboratori e consulenti;
- i fornitori e partner commerciali;
- tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano in nome o per conto del Consorzio.

Il Codice Etico è disciplinato in un apposito documento che costituisce parte integrante del presente Modello e che individua in particolare:

- i destinatari del Codice Etico e l'ambito di applicazione delle relative disposizioni;
- i principi etici fondamentali cui il Consorzio riconosce valore essenziale nello svolgimento delle proprie attività;
- le norme di comportamento che i destinatari sono tenuti a rispettare nei rapporti interni ed esterni;
- le modalità di diffusione, comunicazione e formazione sul Codice Etico;
- le modalità di monitoraggio dell'osservanza dei principi etici e di segnalazione di eventuali violazioni.

L'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali dei dipendenti e dei collaboratori del Consorzio e la loro violazione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA

Il Consorzio Group Service ha optato per una composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza; tale soluzione è stata ritenuta preferibile sia per rispondere in maniera adeguata alla specifica previsione normativa che prevede appunto un organo monocratico, in luogo di un Collegio, per le società di ridotte dimensioni organizzative, sia, e soprattutto, in considerazione della tipologia di attività svolta dall'Ente connessa all'erogazione di una pluralità di servizi, e pertanto, consistente nella presenza di diverse professionalità e settori all'interno dei quali opera l'intera struttura. L'Organismo di Vigilanza con, l'adozione del presente Modello, è composto da un professionista esterno alla Società, con competenze e comprovate esperienze in materie economiche o giuridiche attinenti al controllo interno, al diritto penale commerciale, al diritto privato, economia e organizzazione aziendale, nonché, con esperienza inerente la normativa di vigilanza e *compliance* nei settori di riferimento e, nello specifico, ai compiti assegnati all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza monocratico, è stato nominato dall'organo amministrativo con Verbale delle decisioni dell'Amministratore e rimane in carica per la durata di 4 esercizi, inoltre, l'incarico prevede il compenso per l'intera durata del mandato e ove scisso anticipatamente, per volontà di terzi, e non dello stesso OdV, è dovuta la ripetizione del compenso deliberato per l'intero periodo quadriennale a tutela dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza. La disciplina e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono specificati nel documento "*Statuto dell'Organismo di Vigilanza*" che costituisce parte integrante del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è stato formalmente dotato, in conformità a quanto statuito dal D.lgs. 231/2001, di **autonomi poteri di iniziativa e controllo e di autonomia finanziaria**, come confermato dalle circostanze di seguito riportate:

- le attività di controllo, pianificate in autonomia grazie alle competenze maturate dal componente dell'OdV in **ambito ispettivo e di controllo interno**, non soggiacciono a verifiche e/o autorizzazioni preventive da parte di soggetti interni del Consorzio Group Service;
- il membro dell'Organismo di Vigilanza è un professionista esterno alla Società e non legato ad essa da altri rapporti contrattuali e/o di *business*, i cui compensi possano minare il sindacato di idoneità eventualmente formulato dall'Organismo in esito alle proprie attività;

- l'Organismo di Vigilanza può decidere di riferire direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia, all'organo amministrativo, con possibilità di riferire direttamente ai Soci ed ai Sindaci;
- il componente dell'Organismo di Vigilanza non assume compiti operativi, né può formalmente ricevere compiti all'interno della società, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio; per diretta conseguenza il membro dell'Organismo non partecipa a decisioni inerenti le linee strategiche della società, e/o decisioni inerenti il *business* dalla stessa programmati.
- l'Organismo di Vigilanza dispone di un *budget* di spesa, adeguato per poter effettuare – con ottica indipendente – le prescritte attività di controllo;
- le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo.

Gli specifici requisiti di **professionalità** richiesti dalle *linee guida* internazionali sono stati considerati un *driver* fondamentale per la scelta del componente, da parte del *management* della società, in quanto la professionalità presente all'interno dell'Organismo di Vigilanza consente, ad esso, di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze economico/aziendalistiche e giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni, come formalizzato nel corpo dello Statuto.

L'organo amministrativo stabilisce il compenso spettante al membro dell'Organismo ed è chiamato a vigilare sulla permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché sul fatto che il componente possieda i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi tali da comprometterne l'autonomia ed indipendenza.

Infine, con il precipuo fine di salvaguardare l'efficacia del suo operato e l'indipendenza del componente unico, la Società ha previsto che l'organo dirigente, durante la formazione del *budget* aziendale dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti previsti dalla normativa (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

8.2 FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Dopo aver assegnato all'Organismo il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento*, la normativa chiarisce in maniera esplicita che l'Organismo di Vigilanza *non ha obblighi di controllo dell'attività della persona giuridica, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza del Modello Organizzativo a prevenire i reati*. Al fine, dunque, di assolvere le responsabilità assegnate dalla norma citata con le modalità ritenute più idonee, garantendo il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza dell'Ente provvede a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e ed il modello istituito;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti all'organo amministrativo;
 - *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo di Vigilanza dell'Ente si è assunto l'onere di:

- monitorare e, anche tramite l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello; ove richiesto, rispondere alla domanda di istruzioni, chiarimenti o aggiornamento;
- monitorare e proporre l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione di reati presupposto, ritenuti tempo per tempo fonte di responsabilità amministrativa;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare nonché la sua applicazione;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, **verifiche su determinate operazioni** o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre il Consorzio Group Service a rischio di reato;
- raccogliere e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta e gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- fornire raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo e per la modifica delle procedure e misure già applicate, se del caso;
- formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello all'organo dirigente (Amministratori o, nel caso sia istituita la figura, al Direttore Generale) con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;

- segnalare al management o all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al Consorzio Group Service;
- monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione all'attività aziendale.

8.3 POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, nonché quale segno tangibile dell'autonomia e dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza della società:

- accedere a tutta la documentazione rilevante al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;
- effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

Inoltre, le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo (Caso Impregilo – Cass. Sez. penale 4677/2014), struttura e funzione aziendale, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico dell'organo amministrativo sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il rappresentante legale, soggetto che adotta il Modello, pertanto responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello stesso.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso Organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la

disciplina dei flussi informativi e così via.

8.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti dello stesso, peraltro espressamente previsti dall'art. 6 comma 2 let. d, del D.lgs. 231/2001 che, in materia, dispone che *l'Organismo deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del modello. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.* In coerenza con la richiamata disposizione legislativa, le funzioni aziendali a rischio reato della società sono formalmente tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (come, ad esempio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi), nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
- ogni informazione ritenuta rilevante ai fini dell'attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a:
 1. decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
 2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
 3. richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o membri di organi di controllo nei confronti dei quali si procede per reati di cui al D.lgs. 231/2001;
 4. eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a persone e/o figure appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

5. notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
6. eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa;
7. eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
8. riscontro di eventuali scostamenti con riferimento al processo di valutazione delle offerte dei fornitori rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati come, ad esempio, il mancato rispetto della soglia minima del costo orario del lavoro;
9. notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti nonché gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
10. eventuali comunicazioni della società di revisione, ove esistente, riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
11. bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
12. comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) e della società di revisione, ove presente, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
13. operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio: operazioni commerciali con Paesi considerati "a rischio terrorismo" o Paesi soggetti ad embargo; pagamenti e/o incassi realizzati attraverso operazioni di triangolazione, o Paesi definiti dalla Black List a rischio; ecc.);
14. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
15. deliberazioni e atti disposti dall'organo amministrativo, nonché dal Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) ove presente;
16. ogni cambiamento significativo pertinente ai sistemi informativi della società;

17. sviluppo di nuovi servizi e/o nuove soluzioni tecnologiche;
18. ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di *reati* all'interno e/o all'esterno della società o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odv@consorziogroupservice.it o per iscritto all'indirizzo della sede legale del Consorzio Group Service, ossia, in Via Orsoletto n. 236 – 47922 Rimini, alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

Ove istituita la funzione, le segnalazioni possono essere trasmesse tramite il canale interno di segnalazione adottato dal Consorzio ai sensi del D.Lgs. 24/2023, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

8.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV deve relazionare, almeno una volta l'anno all'organo amministrativo sull'attività compiuta, nel periodo di riferimento, e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV in caso di urgenza può rivolgersi all'Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri dell'OdV devono essere, in ogni caso, verbalizzati.

8.6 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Consorzio Group Service è consapevole dell'importanza della diffusione del Modello, della comunicazione al personale e della sua formazione ai fini del corretto ed efficace funzionamento del Modello organizzativo e si impegna a continuare ad implementare la divulgazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione al ruolo, responsabilità e compiti.

In particolare, al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione del Modello, del Codice Etico e degli strumenti adottati dall'Ente, i documenti sono resi disponibili al personale dipendente della società, sia tramite strumenti informatici di dotazione dell'azienda, sia tramite strumenti cartacei. A tutti i collaboratori viene, altresì, comunicata l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché, fornite tutte le ulteriori informazioni sul Modello e sul Codice Etico.

Tutti i dipendenti della società sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello (nonché delle relative procedure), ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione. Adeguata comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell'attività aziendale (dalle norme di comportamento ai poteri autorizzati, all'organigramma aziendale, alle procedure, ai flussi informativi ecc.). Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, nonché, periodicamente ripetuta.

L'attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti prevede lo

svolgimento di un adeguato programma di formazione periodico sulla base di un piano definito, anche con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, a fondamento del Modello organizzativo e del Codice Etico. Le attività di formazione sono differenziate in funzione del ruolo e della responsabilità delle risorse interessate, prevedendo una formazione con un più elevato grado di approfondimento per i soggetti c.d. "apicali" nonché per quanti operano nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa ad approfondimenti sul D.lgs. 231/2001 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società) ed una parte specifica sui principi e le regole del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali il Consorzio Group Service intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, le società con le quali collabora, i fornitori, i partner, i collaboratori, i distributori, gli agenti, i consulenti, ecc. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabile), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali. Idonea documentazione viene altresì predisposta in relazione agli incontri di informazione, formazione ed aggiornamento.

L'ente non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello organizzativo (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Consorzio Group Service considera essenziale il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, l'Ente ha pertanto adottato un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello.

Il Sistema Disciplinare costituisce parte integrante del presente Modello ed è disciplinato in un apposito documento nel quale sono individuate:

- le condotte rilevanti;
- i soggetti destinatari delle sanzioni;
- le sanzioni applicabili;
- le procedure di contestazione e irrogazione delle sanzioni.

In caso di violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, oltre ai principi sanciti dalla disciplina 231, trovano applicazione anche le disposizioni previste:

- dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- dalle norme civilistiche e societarie;
- dalle disposizioni contrattuali applicabili ai rapporti con terzi.

L'avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste prescindono dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale procedimento penale relativo ai medesimi fatti.

In nessun caso una condotta illecita o in violazione del Modello potrà essere giustificata o ritenuta

meno grave anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio del Consorzio.

Sono altresì sanzionati:

- i tentativi di violazione del Modello;
- gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violarne le disposizioni, anche qualora l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

9.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio, il Sistema Disciplinare del Consorzio Group Service si articola in diverse aree nelle quali sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli Amministratori, i Sindaci ed i Revisori (ove presenti), gli altri soggetti in posizione apicale, i dipendenti e i terzi destinatari.

Inoltre, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni, ossia:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nel Modello, e sempre che non ricorrano condizioni previste da Codice e Etico o da altre discipline interne o esterne alla Società;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nella Parte Speciale del Modello, e sempre che non ricorrano condizioni previste da Codice e Etico o da altre discipline interne o esterne afferenti la Società;
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità alla Società.

Il Sistema Disciplinare del Consorzio Group Service individua i soggetti destinatari delle sanzioni e le relative condotte rilevanti.

Sono destinatari del Sistema Disciplinare:

- organo amministrativo;
- i componenti degli organi di controllo, ove presenti;
- i soggetti in posizione apicale;
- i dipendenti;
- i consorziati;
- i collaboratori e consulenti;
- i fornitori e partner contrattuali.

Il Sistema Disciplinare individua, tra le altre, le seguenti condotte rilevanti:

- mancato rispetto delle disposizioni del Modello nell'ambito delle attività sensibili individuate nelle aree strumentali;
- mancato rispetto delle disposizioni del Modello nelle aree a rischio reato individuate nella Parte Speciale;
- violazioni del Modello idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o comunque idonee ad esporre il Consorzio al rischio di responsabilità amministrativa.

Nel Sistema Disciplinare sono inoltre individuate, con riferimento a ciascuna categoria di destinatari, le sanzioni applicabili.

Il Sistema Disciplinare disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni, prevedendo:

- la contestazione formale dell'addebito;
- la possibilità per il destinatario di presentare controdeduzioni;
- la valutazione della violazione;
- l'eventuale irrogazione della sanzione.

Il Sistema Disciplinare è portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello e reso disponibile tramite idonei strumenti di diffusione interna.

Per i soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner e consorziati) il rispetto del Modello e del Codice Etico è garantito mediante specifiche clausole contrattuali.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE SPECIALE

Sezioni I-XV

10. PARTE SPECIALE - SEZIONI I - XV

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è articolata in XV Sezioni, ciascuna delle quali è dedicata a specifiche categorie di reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In ogni Sezione sono individuati:

- i reati presupposto di potenziale interesse per il Consorzio;
- le aree e i processi aziendali a rischio, nell'ambito dei quali tali reati potrebbero essere astrattamente commessi;
- le principali modalità di commissione dei reati ipotizzabili in relazione all'attività dell'Ente;
- i principi di comportamento cui i destinatari del Modello devono attenersi nello svolgimento delle attività sensibili;
- i protocolli e le misure di controllo dirette a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Le Sezioni della Parte Speciale hanno pertanto la finalità di:

- individuare le attività sensibili in relazione ai reati presupposto previsti dal Decreto;
- definire regole di comportamento e procedure operative idonee a prevenire la commissione dei reati;
- stabilire specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- rafforzare il sistema di controllo interno e gestione dei rischi del Consorzio.

Le misure di prevenzione individuate nella presente Parte Speciale si integrano con:

- i principi del Codice Etico;
- il Sistema disciplinare;
- il sistema delle deleghe e procure;
- le procedure organizzative e operative adottate dal Consorzio.

11. SEZIONE I – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Sezione disciplina i **reati contro la Pubblica Amministrazione** rilevanti ai sensi degli **artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001**, in relazione alle attività svolte dal **Consorzio Group Service** e ai rapporti intrattenuti, a qualsiasi titolo, con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, concessionari di pubblico servizio, organismi dell'Unione europea e soggetti che esercitano pubbliche funzioni o pubblici servizi.

Ai fini del presente Modello, assumono particolare rilevanza i rapporti con la Pubblica Amministrazione connessi, a titolo esemplificativo, a:

- partecipazione a **gare pubbliche**;
- gestione di **affidamenti, convenzioni e appalti**;
- richieste e utilizzo di **contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche**;
- rapporti con autorità amministrative, ispettive, fiscali, previdenziali e giudiziarie;
- rilascio di autorizzazioni, nulla osta, accreditamenti, certificazioni e altri provvedimenti amministrativi;
- gestione di verifiche, sopralluoghi, ispezioni e controlli da parte di soggetti pubblici.

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione assumono rilievo, in particolare, le figure del **pubblico ufficiale** e dell'**incaricato di pubblico servizio**, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., nei confronti dei quali devono essere osservati i più rigorosi principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità.

11.2 I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Nell'ambito della presente Sezione rilevano, in particolare, i reati richiamati dagli **artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001**, tra cui:

- **indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**;

- **malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);**
- **truffa in danno dello Stato, di ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);**
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);**
- **frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico (art. 640-ter c.p.);**
- **frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);**
- **turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);**
- **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);**
- **peculato (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;**
- **concussione (art. 317 c.p.);**
- **induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);**
- **corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);**
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);**
- **corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);**
- **istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);**
- **traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);**
- **fattispecie estese ai soggetti indicati nell'art. 322-bis c.p. (art. 322-bis c.p.).**

Le fattispecie sopra elencate rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente nei limiti e secondo le condizioni previste dagli **artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001**.

Non rientrano invece nella presente Sezione i **delitti informatici e trattamento illecito di dati** di cui all'**art. 24-bis** e i **delitti di criminalità organizzata** di cui all'**art. 24-ter**, i quali sono trattati in apposite Sezioni del presente Modello.

11.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione alle attività svolte dal Consorzio, le principali **aree a rischio** rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono individuate nelle seguenti:

- partecipazione a **gare, procedure competitive, affidamenti diretti e richieste di preventivo**;
- predisposizione e trasmissione di **offerte tecniche, economiche e documentazione amministrativa**;
- gestione dell'esecuzione di **contratti pubblici**, SAL, rendicontazioni, fatturazioni e certificazioni di regolare esecuzione;
- richieste, gestione e rendicontazione di **contributi, agevolazioni, sovvenzioni o fondi pubblici**;
- gestione dei rapporti con **RUP, dirigenti, funzionari, ispettori, commissioni di gara, autorità di vigilanza e organismi di controllo**;
- richieste di autorizzazioni, accreditamenti, abilitazioni, rinnovi o proroghe;
- gestione di ispezioni, accessi, contestazioni e procedimenti amministrativi;
- affidamento di incarichi, consulenze, subaffidamenti e rapporti con consorziati in contesti collegati a commesse pubbliche;
- omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, ospitalità e spese di rappresentanza in contesti connessi a soggetti pubblici.

11.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti a osservare i seguenti principi:

- divieto di promettere, offrire o corrispondere denaro, utilità, regali, benefici o vantaggi non dovuti a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti a essi assimilati;
- divieto di ricorrere a pressioni, promesse, collusioni, accordi impropri o comportamenti idonei a turbare procedure di gara o procedimenti amministrativi;
- obbligo di assicurare la **veridicità, completezza e tracciabilità** della documentazione trasmessa alla Pubblica Amministrazione;
- obbligo di utilizzare contributi, finanziamenti o erogazioni pubbliche esclusivamente per le finalità per cui sono stati concessi;
- divieto di alterare, omettere o manipolare dati, informazioni, rendicontazioni, stati di avanzamento, certificazioni o documenti destinati a soggetti pubblici;
- obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali richieste anomale, tentativi di interferenza, conflitti di interesse o criticità emerse nei rapporti con la PA;
- obbligo di operare nel rispetto del sistema di **deleghe, procure, separazione delle funzioni e tracciabilità dei controlli**.

11.5 PRESIDI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, il Consorzio adotta e applica i seguenti presidi:

- formale individuazione dei soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- verifica preventiva della correttezza e completezza della documentazione di gara e delle istanze rivolte a enti pubblici;
- tracciabilità delle comunicazioni, degli incontri e dei contatti con funzionari pubblici;

- segregazione, ove possibile, tra chi predispose la documentazione, chi la verifica e chi la approva;
- controlli sui requisiti soggettivi e oggettivi necessari per partecipare a gare o ottenere erogazioni pubbliche;
- monitoraggio sull'esecuzione dei contratti pubblici e sulla conformità delle prestazioni rese;
- controlli specifici su consulenze, omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità;
- clausole contrattuali 231 nei rapporti con consulenti, partner, fornitori e consorziati coinvolti in commesse pubbliche;
- obblighi di reporting verso l'Organismo di Vigilanza relativamente a procedure pubbliche, contestazioni, ispezioni, finanziamenti, contributi, affidamenti e anomalie rilevanti.

11.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, con tempestività, almeno le informazioni relative a:

- partecipazione a gare pubbliche di rilevante importo;
- esclusioni, contestazioni, richieste di chiarimenti, soccorsi istruttori o contenziosi in materia di gare;
- ottenimento, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti o contributi pubblici;
- verifiche ispettive, accessi, audit o sopralluoghi da parte di amministrazioni o autorità pubbliche;
- scostamenti, anomalie o irregolarità emerse nell'esecuzione di contratti pubblici;
- richieste improprie, offerte anomale, pressioni o tentativi di influenza da parte di soggetti pubblici o terzi intermediari;

- affidamenti a consorziati, partner o terzi nell'ambito di commesse pubbliche che presentino profili di criticità.

12. SEZIONE II – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

12.1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Sezione disciplina i **delitti di criminalità organizzata** rilevanti ai sensi dell'**art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001**, che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto una serie di fattispecie penali dirette a contrastare fenomeni associativi criminali e organizzazioni di tipo mafioso.

Tali fattispecie tutelano l'ordine pubblico e la sicurezza economica, con particolare riferimento alle attività economiche, agli appalti pubblici e ai settori nei quali organizzazioni criminali possono tentare di infiltrarsi mediante condotte corruttive, intimidatorie o fraudolente.

Nel contesto delle attività del **Consorzio Group Service**, i rischi connessi a tali fattispecie possono manifestarsi, in particolare, nell'ambito:

- della partecipazione a **gare pubbliche e affidamenti di servizi**;
- dei rapporti con **fornitori, subappaltatori e consorziati**;
- della gestione di **contratti pubblici e privati di rilevante valore economico**;
- dell'affidamento di **servizi, forniture o consulenze a soggetti terzi**;
- della gestione di rapporti economici con operatori economici operanti in settori esposti a rischio di infiltrazione criminale.

Il Consorzio, pertanto, adotta specifiche misure organizzative e di controllo finalizzate a prevenire qualsiasi forma di coinvolgimento, diretto o indiretto, in attività riconducibili alla criminalità organizzata.

12.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Ai sensi dell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente i seguenti delitti:

- **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-bis c.p.);
- **scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.);
- **sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 c.p.);
- delitti commessi **avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.** ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose;
- **associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti** (art. 74 DPR 309/1990).

Le fattispecie sopra indicate assumono rilievo qualora siano commesse **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente** da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi.

12.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione alle attività svolte dal Consorzio, le principali **aree potenzialmente esposte al rischio** di commissione dei reati di criminalità organizzata sono individuate nelle seguenti:

- selezione e gestione dei **consorziati**;
- selezione e gestione di **fornitori, subappaltatori e partner commerciali**;
- partecipazione a **gare pubbliche** e gestione dei relativi rapporti contrattuali;
- affidamento di **lavori o servizi a terzi** nell'ambito di appalti o commesse;
- gestione dei **flussi finanziari** e dei rapporti economici con terzi;
- conferimento di **incarichi professionali o consulenze**;

- gestione di **rapporti con intermediari commerciali** o soggetti che operano per conto dell'Ente;
- gestione delle **attività operative svolte dai consorziati** nell'ambito delle commesse affidate al Consorzio.

Particolare attenzione deve essere posta nella verifica dell'affidabilità e della reputazione dei soggetti terzi con cui il Consorzio intrattiene rapporti economici o contrattuali.

12.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- divieto assoluto di instaurare rapporti con soggetti coinvolti, anche solo potenzialmente, in attività riconducibili alla criminalità organizzata;
- obbligo di operare nel rispetto dei principi di **legalità, trasparenza, correttezza e tracciabilità** delle operazioni economiche;
- divieto di ricorrere a **intermediari o consulenti non adeguatamente qualificati** o privi di adeguata reputazione professionale;
- obbligo di verificare preventivamente l'affidabilità e la reputazione dei partner commerciali e dei fornitori;
- divieto di effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro non giustificati da rapporti contrattuali formalizzati;
- obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia o sospetto relativo a possibili collegamenti con organizzazioni criminali.

12.5 PRESIDI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, il Consorzio adotta i seguenti presidi organizzativi:

- procedure di qualificazione e selezione dei fornitori, dei partner commerciali e dei consorziati basate su criteri di affidabilità, trasparenza, regolarità amministrativa e reputazione;
- verifiche preventive, ove possibile, sulla titolarità effettiva, sulla posizione amministrativa e sulla reputazione dei soggetti con cui si instaurano rapporti economici rilevanti;
- acquisizione e verifica, nei casi applicabili, della documentazione antimafia prevista dalla normativa vigente e, ove possibile, utilizzo di documentazione o certificazioni equivalenti anche nei rapporti tra privati;
- formalizzazione contrattuale di tutti i rapporti con fornitori, partner, consorziati, consulenti e intermediari;
- inserimento nei contratti di clausole di rispetto della normativa vigente e del D.Lgs. 231/2001;
- tracciabilità dei flussi finanziari e divieto di utilizzo di strumenti di pagamento non tracciabili, salvo i casi consentiti dalla legge;
- controlli sull'effettiva esecuzione delle attività affidate a soggetti terzi e sulla coerenza delle prestazioni con quanto pattuito;
- monitoraggio periodico dei rapporti con soggetti operanti in settori particolarmente esposti a rischio di infiltrazione criminale;
- controlli sulla regolarità dei rapporti di lavoro, delle condizioni contrattuali e dell'impiego del personale nelle attività operative;
- applicazione delle procedure recepite in azienda in materia di gestione degli appalti, dei subappalti, dei rapporti con terzi e dei flussi finanziari.

I destinatari del Modello devono inoltre:

- astenersi dall'intrattenere rapporti con soggetti che non offrano adeguate garanzie di affidabilità;

- attenersi scrupolosamente alle procedure aziendali e alle disposizioni del Codice Etico;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate nei rapporti contrattuali, operativi o finanziari.

12.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- anomalie o criticità emerse nella selezione o gestione di consorziati, fornitori, subappaltatori, partner o consulenti;
- segnalazioni relative a possibili collegamenti tra soggetti terzi e ambienti criminali;
- anomalie nei flussi finanziari, nelle modalità di pagamento o nella gestione economica dei rapporti contrattuali;
- situazioni di irregolarità nei contratti, nelle prestazioni o nelle attività affidate a terzi;
- criticità rilevate nella gestione degli appalti e dei subappalti;
- contestazioni, provvedimenti, verifiche o accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa riguardanti soggetti terzi con cui il Consorzio intrattiene rapporti;
- situazioni di potenziale conflitto di interessi o rapporti non trasparenti con intermediari o soggetti esterni;
- ogni altra informazione rilevante ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

13. SEZIONE III – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

13.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La presente Sezione disciplina i reati informatici e il trattamento illecito dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 e successivamente modificato, da ultimo, per effetto degli interventi normativi che hanno rafforzato il presidio penale della cybersicurezza e ampliato il catalogo dei reati presupposto in ambito 231. L'art. 24-bis prevede infatti la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione di delitti informatici o commessi mediante strumenti informatici e telematici, nonché in relazione a condotte idonee a compromettere l'integrità, la riservatezza, la disponibilità e la sicurezza dei sistemi informativi, delle comunicazioni elettroniche e dei dati trattati.

Nel contesto del Consorzio Group Service, tali rischi assumono rilievo concreto in quanto l'attività svolta comporta l'utilizzo continuativo di apparecchiature informatiche, strumenti telematici, caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, archivi digitali, software gestionali, piattaforme di condivisione documentale, sistemi di autenticazione e documentazione informatica impiegati nei rapporti con clienti, fornitori, consorziati, dipendenti, collaboratori, professionisti, soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni. Il rischio non riguarda soltanto l'uso fraudolento o abusivo dei sistemi, ma anche la non corretta gestione delle credenziali, la circolazione non autorizzata di dati, l'alterazione di documenti informatici, l'installazione di software non consentiti, l'accesso a portali istituzionali in assenza di titolo e, più in generale, ogni utilizzo improprio delle risorse digitali aziendali.

Il Consorzio riconosce pertanto la sicurezza informatica e la corretta gestione dei dati come elementi essenziali della propria organizzazione e adotta misure organizzative, tecniche e procedurali finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei sistemi informatici, la protezione delle informazioni aziendali, la tracciabilità delle operazioni e la prevenzione di accessi abusivi, alterazioni, danneggiamenti, intercettazioni o utilizzi impropri delle risorse digitali. In tale prospettiva, la presente Sezione si coordina con le policy interne in materia di utilizzo degli strumenti informatici, gestione degli accessi, protezione dei dati, conservazione documentale, continuità operativa e gestione degli incidenti informatici.

Tali reati sono diretti a tutelare:

- l'integrità e la sicurezza dei **sistemi informatici e telematici**;
- la riservatezza e la protezione dei **dati e delle informazioni**;
- il corretto funzionamento delle **infrastrutture digitali**;
- l'affidabilità delle comunicazioni elettroniche.

Nel contesto delle attività del **Consorzio Group Service**, i rischi connessi a tali fattispecie possono manifestarsi nell'utilizzo improprio dei sistemi informatici aziendali, nell'accesso non autorizzato a sistemi informatici di terzi, nella manipolazione di dati o nella gestione non conforme delle informazioni digitali.

Il Consorzio, pertanto, adotta specifiche misure organizzative e tecniche finalizzate a garantire la sicurezza dei sistemi informatici e la corretta gestione delle informazioni digitali.

13.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Ai sensi dell'**art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001**, assumono rilevanza, tra gli altri, i seguenti reati:

- **falsità in documenti informatici** (art. 491-bis c.p.);
- **accesso abusivo a un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.);
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.);
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico** (art. 615-quinquies c.p.);
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.);
- **installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni informatiche** (art. 617-quinquies c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.);

- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico** (art. 635-ter c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse** (art. 635-quinquies c.p.);
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.).

La responsabilità amministrativa dell'Ente può configurarsi qualora tali reati siano commessi **nell'interesse o a vantaggio del Consorzio** da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 24-bis distingue oggi più fasce di rischio: il comma 1 prevede la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote per i reati più gravi in materia di accesso abusivo, intercettazione e danneggiamento; il comma 1-bis prevede la sanzione da trecento a ottocento quote per il delitto di cui all'art. 629, terzo comma, c.p.; il comma 2 prevede la sanzione sino a quattrocento quote per i delitti di cui agli artt. 615-quater e 635-quater.1 c.p.; il comma 3 prevede la sanzione sino a quattrocento quote per i delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p., oltre ai reati richiamati dalla normativa speciale in materia di cybersicurezza. Nei casi previsti dal comma 4 trovano inoltre applicazione specifiche sanzioni interdittive differenziate in relazione al reato contestato.

Rientrano inoltre nell'ambito della presente Sezione, per quanto compatibili con l'attività del Consorzio, le ipotesi aggravate o connesse richiamate dalla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica, nonché le condotte che, pur non esaurendo di per sé un illecito autonomo rilevante ai sensi dell'art. 24-bis, costituiscano modalità esecutive, preparatorie o strumentali alla commissione dei reati sopra indicati. La responsabilità dell'ente può sorgere qualora tali reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio del Consorzio da soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, anche mediante uso improprio degli strumenti informatici aziendali o attraverso la violazione delle procedure interne di sicurezza.

13.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione alle attività svolte dal Consorzio, le principali **aree potenzialmente esposte al rischio informatico** sono individuate nelle seguenti:

- gestione e utilizzo dei **sistemi informatici aziendali**;
- gestione delle **credenziali di accesso ai sistemi informativi**;
- utilizzo della **rete aziendale e delle infrastrutture digitali**;
- gestione delle **banche dati e degli archivi informatici**;
- trasmissione e conservazione di **documenti digitali**;
- utilizzo della **posta elettronica aziendale e degli strumenti di comunicazione elettronica**;
- accesso a **piattaforme informatiche di soggetti pubblici o privati** (es. portali per gare pubbliche);
- gestione dei **dispositivi informatici aziendali** (computer, server, dispositivi mobili);
- gestione dei rapporti con **fornitori di servizi informatici e manutenzione dei sistemi IT**.

13.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti principi generali di comportamento:

- utilizzare le informazioni, i dati, i programmi, gli applicativi e le apparecchiature informatiche esclusivamente per finalità di servizio e in conformità alle mansioni svolte;
- accedere ai sistemi informatici e telematici del Consorzio solo nei limiti delle autorizzazioni ricevute;
- custodire con diligenza credenziali, password, dispositivi di autenticazione e ogni altro strumento di accesso ai sistemi;
- astenersi dall'accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici propri o di terzi;

- non alterare, distruggere, cancellare, sopprimere o manipolare dati, informazioni, programmi o documenti informatici senza autorizzazione;
- non detenere, diffondere, installare o utilizzare abusivamente codici, parole chiave, dispositivi, programmi o strumenti idonei ad accedere a sistemi informatici o a comprometterne il funzionamento;
- non intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- non utilizzare software o hardware non autorizzati o idonei a falsificare, alterare, cancellare, sottrarre o danneggiare dati e comunicazioni;
- utilizzare la connessione internet e gli strumenti digitali aziendali nel rispetto delle procedure e delle politiche di sicurezza adottate dal Consorzio;
- segnalare tempestivamente alle funzioni competenti eventuali anomalie, violazioni, malfunzionamenti o utilizzi impropri delle risorse informatiche.

È fatto espresso divieto di:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente ai sistemi informatici o telematici di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente ai sistemi informatici del Consorzio al fine di modificare, cancellare, sopprimere o sottrarre dati e informazioni;
- d) detenere o utilizzare abusivamente codici, password o altri strumenti di accesso al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) installare apparecchiature o programmi diretti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o a danneggiare sistemi e dati;
- f) porre in essere attività di modifica, cancellazione, soppressione o trasmissione non autorizzata di dati o programmi altrui;

- g) danneggiare dati, informazioni, programmi o sistemi informatici del Consorzio, di terzi o di pubblico interesse;
- h) effettuare copie non autorizzate di software, dati o documenti;
- i) utilizzare strumenti informatici aziendali al di fuori delle autorizzazioni ricevute o per finalità estranee all'attività lavorativa;
- j) aggirare i sistemi di autenticazione, le misure di sicurezza logica o le restrizioni di accesso predisposte dal Consorzio;
- k) condividere indebitamente credenziali personali o consentire a terzi l'utilizzo non autorizzato di dispositivi o account aziendali.

13.5 PRESIDI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Il Consorzio adotta un sistema organizzativo volto a ridurre il rischio di commissione dei reati informatici e a garantire la sicurezza delle informazioni e dei sistemi, che prevede:

- attribuzione di credenziali personali e gestione controllata dei profili di accesso ai sistemi informatici;
- definizione di procedure interne per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche;
- adozione di misure di protezione logica e fisica dei dispositivi e dei dati aziendali;
- utilizzo di sistemi di autenticazione, protezione antivirus, backup, monitoraggio delle anomalie e, ove previsto, registrazione degli eventi rilevanti;
- limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati in ragione delle mansioni svolte;
- tracciabilità delle operazioni effettuate nei sistemi informatici, ove tecnicamente possibile;
- controllo sull'installazione di software, applicativi e dispositivi;
- regolamentazione dell'utilizzo di posta elettronica, internet, dispositivi mobili e strumenti di comunicazione digitale;

- formazione e informazione periodica del personale in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati;
- procedure per la gestione di incidenti informatici, accessi anomali, smarrimento credenziali, perdita di dispositivi o compromissione dei sistemi;
- verifiche periodiche sull'adeguatezza delle misure di sicurezza e sul rispetto delle procedure interne;
- disciplina dei rapporti con eventuali fornitori esterni di servizi ICT, cloud, manutenzione o assistenza sistemistica, con definizione di ruoli, responsabilità, livelli autorizzativi e obblighi di riservatezza.

I destinatari del Modello devono inoltre:

- non prestare o cedere a terzi apparecchiature informatiche aziendali senza preventiva autorizzazione;
- non introdurre o conservare presso il Consorzio documentazione, software o materiale informatico di terzi senza titolo o senza autorizzazione;
- non trasferire all'esterno documenti, file o dati riservati del Consorzio, salvo preventiva autorizzazione e per finalità strettamente connesse all'attività lavorativa;
- non lasciare incustodite postazioni di lavoro accessibili a terzi;
- non utilizzare password o profili di altri utenti, salvo espressa autorizzazione formalizzata e nei soli casi consentiti dalle procedure interne;
- osservare scrupolosamente le politiche di sicurezza aziendale adottate a presidio dei sistemi informatici.

In termini di prevenzione, assume particolare rilievo l'effettiva attuazione di un sistema di controlli idoneo a impedire accessi non autorizzati, alterazioni non consentite, danneggiamenti, diffusioni abusive di strumenti di intrusione, installazione di software malevolo o uso improprio dei documenti informatici. Il presidio organizzativo deve pertanto essere orientato non solo alla protezione tecnologica dei sistemi, ma anche alla responsabilizzazione dei soggetti che li utilizzano, alla

segregazione degli accessi, alla verifica delle autorizzazioni, alla pronta gestione degli incidenti e alla conservazione delle evidenze utili per la ricostruzione delle operazioni effettuate.

13.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- accessi abusivi, tentativi di intrusione o anomalie nei sistemi informatici e telematici;
- smarrimento, sottrazione o uso improprio di credenziali, password o dispositivi di autenticazione;
- alterazioni, cancellazioni, danneggiamenti o perdite di dati e documenti informatici;
- installazione non autorizzata di software o dispositivi;
- incidenti informatici, attacchi cyber, virus, malware o compromissione delle reti;
- contestazioni, verifiche o accertamenti da parte di autorità competenti in materia informatica o di protezione dei dati;
- violazioni delle procedure interne di sicurezza informatica;
- affidamenti a terzi di attività informatiche rilevanti o modifiche significative dell'assetto dei sistemi che possano incidere sui presidi di sicurezza;
- ogni altra informazione rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

14. SEZIONE IV – REATI SOCIETARI

14.1 REATI SOCIETARI

La presente Sezione disciplina i **reati societari** rilevanti ai sensi dell'**art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001**, con riferimento alle attività svolte dal **Consorzio Group Service** e ai processi amministrativi, contabili, societari e decisionali che possono esporre l'Ente al rischio di commissione di illeciti in materia di corretta formazione del bilancio, rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, tutela del capitale, trasparenza delle decisioni societarie e leale gestione dei rapporti interni ed esterni. L'art. 25-ter prevede infatti la responsabilità dell'ente per una pluralità di reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali.

Nel contesto del Consorzio, tali rischi possono manifestarsi, in particolare, nell'ambito:

- della **tenuta della contabilità** e della formazione del bilancio;
- della predisposizione di **situazioni contabili, relazioni e comunicazioni societarie**;
- della gestione dei rapporti con **consorziati, organo amministrativo, professionisti incaricati e organi di controllo, ove presenti**;
- della gestione di **conflitti di interesse**, consulenze, affidamenti e negoziazioni con soggetti privati;
- delle decisioni societarie suscettibili di incidere sul patrimonio, sul capitale o sulla posizione dei creditori.

Il Consorzio adotta pertanto specifiche regole e protocolli di controllo volti ad assicurare la **veridicità, completezza, trasparenza e tracciabilità** dei dati societari e contabili, nonché la correttezza dei rapporti tra soggetti privati.

14.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Nell'ambito della presente Sezione assumono rilievo, in particolare, le fattispecie richiamate dall'**art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001**, tra cui:

- **false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**;
- **fatti di lieve entità** in materia di false comunicazioni sociali (**art. 2621-bis c.c.**);

- **false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**, ove astrattamente applicabile;
- **impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.)**;
- **indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**, nei casi eventualmente applicabili;
- **formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**, ove applicabile;
- **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**;
- **istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**;
- **illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**;
- **aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**, ove astrattamente applicabile;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**, nei casi eventualmente applicabili;
- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nelle operazioni transfrontaliere (art. 25-ter, comma 1, lett. s-ter D.Lgs. 231/2001)**, ove applicabile.

In relazione all'attuale assetto del Consorzio, assumono rilevanza prioritaria le fattispecie connesse alla **correttezza delle scritture contabili e delle comunicazioni societarie**, alla **trasparenza dei rapporti tra soggetti privati** e alla **gestione dei processi deliberativi e patrimoniali**.

14.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione alle attività del Consorzio, le principali **aree sensibili** ai fini dei reati societari sono individuate nelle seguenti:

- tenuta della **contabilità generale**, registrazioni contabili e conservazione documentale;
- predisposizione del **bilancio d'esercizio**, delle situazioni infrannuali e di ogni altra comunicazione societaria prevista dalla legge;
- gestione dei rapporti con il **consulente contabile/fiscale**, il revisore legale o altri professionisti incaricati, ove nominati;
- predisposizione di dati, documenti e informazioni destinati ai **consorziati**, ai terzi o ad autorità competenti;
- convocazione e gestione delle riunioni e delle deliberazioni dell'**organo amministrativo** e dell'assemblea, ove prevista;
- gestione di operazioni sul patrimonio, sul capitale e sui rapporti con i creditori;
- gestione dei **conflitti di interesse**;
- affidamento di **consulenze, forniture, servizi e incarichi** a soggetti privati;
- trattative commerciali, negoziazioni e rapporti con clienti, fornitori, partner e consorziati, con rischio di **corruzione tra privati**.

14.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello devono attenersi ai seguenti principi:

- garantire la **veridicità, correttezza, completezza e tempestività** delle registrazioni contabili e delle comunicazioni societarie;
- non esporre fatti materiali non rispondenti al vero né omettere informazioni rilevanti la cui comunicazione sia imposta dalla legge;

- non ostacolare in alcun modo le attività di controllo o verifica demandate a professionisti incaricati o organi sociali, ove presenti;
- assicurare la **tracciabilità** dei processi decisionali e delle operazioni contabili e patrimoniali;
- rispettare le procedure interne in materia di approvazione, autorizzazione e registrazione delle operazioni;
- segnalare tempestivamente eventuali **anomalie contabili**, irregolarità amministrative o situazioni di conflitto di interesse;
- astenersi dal promettere, offrire, dare, ricevere o sollecitare denaro o altre utilità non dovute nei rapporti con soggetti privati, al fine di ottenere trattamenti di favore o alterare decisioni gestionali o commerciali;
- evitare qualunque comportamento che possa alterare la corretta formazione della volontà degli organi sociali o la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio.

14.5 PRESIDI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Ai fini della prevenzione dei reati societari, il Consorzio adotta i seguenti presidi:

- separazione, ove possibile, tra chi **rileva i dati**, chi li elabora e chi li approva;
- utilizzo di procedure formalizzate per la **tenuta della contabilità**, la chiusura periodica dei conti e la formazione del bilancio;
- controlli di coerenza, quadratura e riconciliazione tra documentazione di supporto e dati contabili;
- tracciabilità delle autorizzazioni e delle approvazioni relative alle operazioni rilevanti;
- conservazione ordinata e verificabile della documentazione contabile e societaria;
- formalizzazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi amministrativo-contabili;

- verifica preventiva e successiva delle operazioni che incidono su patrimonio, capitale, creditori o rapporti tra consorziati;
- procedure di gestione dei **conflitti di interesse**;
- controlli su consulenze, affidamenti, sconti, liberalità, sponsorizzazioni e altri rapporti negoziali con soggetti privati, al fine di prevenire la **corruzione tra privati**;
- utilizzo di clausole contrattuali coerenti con il Modello 231 e con il Codice Etico nei rapporti con partner, consulenti e fornitori.

14.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative a:

- anomalie, rilievi o criticità emerse nella tenuta della contabilità o nella formazione del bilancio;
- rilievi del consulente contabile, del revisore legale o di altri professionisti incaricati, ove presenti;
- operazioni societarie o patrimoniali di particolare rilievo;
- contestazioni, segnalazioni o richieste di chiarimento su dati contabili o comunicazioni societarie;
- situazioni di **conflitto di interesse** non gestite o potenzialmente rilevanti;
- affidamenti, consulenze o rapporti privati che presentino profili anomali o indizi di **corruzione tra privati**;
- qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio.

15. SEZIONE V – REATI DI RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

15.1 REATI DI RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

La presente Sezione disciplina i reati di **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** rilevanti ai sensi dell'**art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001**. Il decreto vigente prevede infatti, in relazione ai reati di cui agli artt. **648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.**, l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria da **200 a 800 quote**, elevabile da **400 a 1000 quote** quando il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con reclusione superiore nel massimo a cinque anni; nei casi di condanna si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Nel contesto del **Consorzio Group Service**, tali rischi possono manifestarsi in particolare nella gestione dei **flussi finanziari in entrata e in uscita**, nei rapporti con **fornitori, consorziati, partner, consulenti e subaffidatari**, nella gestione di **incassi e pagamenti**, nell'emissione e registrazione di **fatture e note di credito**, nonché nell'utilizzo di risorse economiche nell'ambito dell'attività imprenditoriale e consortile.

Il Consorzio adotta pertanto specifiche regole organizzative e di controllo finalizzate a garantire la **tracciabilità delle operazioni**, la **verifica dell'affidabilità delle controparti**, la **coerenza economica delle operazioni** e il rispetto della **normativa antiriciclaggio vigente**.

15.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Nell'ambito della presente Sezione assumono rilievo, ai sensi dell'**art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001**, i seguenti reati:

- **ricettazione (art. 648 c.p.);**
- **riciclaggio (art. 648-bis c.p.);**
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);**
- **autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).**

L'**autoriciclaggio**, introdotto nella disciplina penalistica dalla **L. 186/2014** e recepito nell'**art. 25-octies**, assume particolare rilievo nei processi in cui il denaro o le utilità provenienti da un precedente delitto non colposo vengano **impiegati, sostituiti o trasferiti** nell'attività economica dell'ente in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Il

modello evidenzia correttamente che, sotto il profilo organizzativo, il presidio più efficace rispetto a tale fattispecie è la **tracciabilità dei flussi di tesoreria e delle operazioni finanziarie**.

15.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione all'attività del Consorzio, le principali **aree sensibili** ai fini dei reati di cui alla presente Sezione sono individuate nelle seguenti:

- gestione dei **flussi finanziari** in entrata e in uscita;
- gestione dei **conti correnti**, della tesoreria e dei rapporti bancari;
- emissione, ricezione, registrazione e pagamento di **fatture, note di credito e altri documenti contabili**;
- selezione e gestione di **fornitori, consulenti, partner commerciali, consorziati e subaffidatari**;
- affidamento di **incarichi professionali** e consulenze;
- acquisto di beni e servizi, soprattutto in caso di rapporti di lunga durata o di significativo valore economico;
- gestione degli **incassi** da clienti, committenti e controparti;
- operazioni di **rimborso, anticipazione, compensazione o movimentazione anomala** di somme;
- utilizzo di **denaro contante** e di altri strumenti di pagamento.

15.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello devono attenersi ai seguenti principi:

- operare nel rispetto dei principi di **legalità, trasparenza, tracciabilità e verificabilità** delle operazioni economiche e finanziarie;
- evitare rapporti con soggetti che non offrano sufficienti garanzie di **affidabilità, reputazione, onorabilità e regolarità**;

- non effettuare né accettare pagamenti o incassi privi di valida giustificazione economica o incoerenti rispetto al rapporto sottostante;
- privilegiare sempre l'utilizzo di **strumenti di pagamento tracciabili**;
- non autorizzare pagamenti verso soggetti diversi dalla controparte contrattuale, salvo adeguata verifica, documentazione e autorizzazione;
- non accettare incassi provenienti da soggetti diversi dal cliente o committente, salvo adeguata motivazione, verifica e tracciabilità;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza e alle funzioni competenti eventuali **operazioni anomale, incoerenti o sospette**;
- rispettare in ogni momento la **normativa antiriciclaggio vigente pro tempore**, anche con riferimento alle limitazioni all'uso del contante e agli obblighi di adeguata verifica ove applicabili.

15.5 PRESID E PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, il Consorzio adotta i seguenti presidi:

- procedure di **qualificazione e verifica preventiva** di fornitori, partner, consulenti e controparti contrattuali, anche mediante consultazione di banche dati pubbliche e commerciali;
- verifica dell'identità, della **titolarità effettiva**, della regolarità camerale e della reputazione delle controparti nei rapporti economicamente significativi;
- formalizzazione per iscritto dei contratti e degli incarichi, con indicazione chiara di oggetto, corrispettivo, modalità di esecuzione e modalità di pagamento;
- tracciabilità integrale dei **pagamenti e degli incassi**;
- divieto di utilizzo di coordinate bancarie diverse da quelle risultanti dall'anagrafica della controparte, salvo adeguata verifica, autorizzazione e tracciatura della variazione;

- controlli sulla **coerenza economica** delle operazioni, con particolare attenzione a prezzi anomali, sconti ingiustificati, consulenze non necessarie o prestazioni non verificabili;
- acquisizione, ove possibile, di più preventivi nelle operazioni di acquisto economicamente rilevanti;
- separazione, ove possibile, tra chi richiede l'acquisto, chi seleziona il fornitore, chi autorizza la spesa e chi dispone il pagamento;
- monitoraggio delle operazioni che coinvolgono **consorziati o soggetti terzi stabilmente collegati al Consorzio**;
- conservazione ordinata della documentazione a supporto di ogni operazione economica e finanziaria.

15.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- anomalie nei pagamenti o negli incassi;
- richieste di pagamento su conti diversi da quelli censiti in anagrafica;
- operazioni con controparti che presentino profili di rischio reputazionale o anomalie documentali;
- utilizzo anomalo di denaro contante o richieste di frazionamento artificioso dei pagamenti;
- contestazioni interne o esterne relative a fatture, note di credito, rimborsi, anticipazioni o altre movimentazioni finanziarie;
- operazioni economicamente non coerenti o prive di adeguata giustificazione;
- ogni altra informazione rilevante in relazione a possibili rischi di **ricettazione, riciclaggio, impiego di utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio**.

16. SEZIONE VI -DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

16.1 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La presente Sezione disciplina i **delitti contro la personalità individuale** rilevanti ai sensi dell'**art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001**, con particolare riferimento alle attività del **Consorzio Group Service** che possono esporre l'Ente al rischio di condotte lesive della dignità, libertà e integrità della persona.

Il decreto vigente prevede, in relazione ai delitti di cui agli **artt. 600, 601, 602 e 603-bis c.p.**, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da **400 a 1000 quote**; per altre fattispecie della medesima area, tra cui prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, sono previste ulteriori sanzioni pecuniarie, nonché, nei casi indicati dalla norma, sanzioni interdittive.

Nel contesto del Consorzio, la principale area di rischio non è rappresentata dalle fattispecie più estreme della tratta o della schiavitù, che appaiono solo astrattamente configurabili, bensì dal rischio di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, soprattutto nelle attività ad alta intensità di manodopera, nei rapporti con i consorziati, nei subaffidamenti, nella gestione dei turni, delle retribuzioni, dei tempi di lavoro e delle condizioni di sicurezza.

16.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Nell'ambito della presente Sezione assumono rilievo, ai sensi dell'**art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001**, i seguenti reati:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);**
- **prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);**
- **pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);**
- **detenzione o accesso a materiale pornografico minorile (art. 600-quater c.p.);**
- **pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);**
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);**
- **tratta di persone (art. 601 c.p.);**

- **acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);**
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).**

In relazione alla realtà operativa del Consorzio, la fattispecie di maggiore rilievo è l'**art. 603-bis c.p.**, che sanziona il reclutamento e l'impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, anche mediante reiterate violazioni in materia di retribuzione, orario di lavoro, riposi, sicurezza e condizioni alloggiative degradanti.

16.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione alle attività del Consorzio, le principali **aree sensibili** ai fini della presente Sezione sono individuate nelle seguenti:

- selezione, reclutamento, assunzione e gestione del **personale dipendente**;
- utilizzo di **personale somministrato**, distaccato o comunque impiegato per il tramite di terzi;
- rapporti con **consorziati, subaffidatari e cooperative** che mettono a disposizione manodopera;
- definizione di **turni, orari, riposi, ferie e straordinari**;
- determinazione e corresponsione di **retribuzioni, indennità e compensi**;
- gestione delle condizioni di lavoro nei cantieri, nei magazzini, nei servizi di facchinaggio, pulizia, logistica e allestimento;
- verifica del rispetto delle norme in materia di **sicurezza, salute e igiene del lavoro**;
- eventuale gestione di alloggi, sistemazioni o supporti logistici per il personale, ove presenti;
- utilizzo di strumenti digitali o social network in contesti che possano ledere la dignità della persona.

16.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello devono attenersi ai seguenti principi:

- rispettare in ogni momento la dignità, libertà e integrità della persona;
- vietare ogni forma di sfruttamento, coercizione, abuso, discriminazione o approfittamento dello stato di bisogno;
- non reclutare, impiegare o far impiegare lavoratori in condizioni non conformi alla legge, ai contratti collettivi o ai principi del Codice Etico;
- garantire il rispetto della normativa in materia di **retribuzione, orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e igiene**;
- non tollerare forme di caporalato, intermediazione abusiva di manodopera o impiego di lavoratori in condizioni degradanti;
- verificare che i consorziati e i terzi che operano per conto del Consorzio rispettino le norme giuslavoristiche e di sicurezza;
- evitare qualsiasi utilizzo improprio di immagini, dati o contenuti che possano ledere la dignità di soggetti vulnerabili;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni situazione anomala o sospetta.

16.5 PRESIDI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, il Consorzio adotta i seguenti presidi:

- procedure formalizzate di **selezione e assunzione del personale**;
- verifica documentale della regolarità del rapporto di lavoro, della posizione contributiva e contrattuale;
- applicazione dei **contratti collettivi** e dei minimi retributivi previsti;
- controllo dei turni, degli straordinari, dei riposi e delle ferie;
- monitoraggio delle condizioni di lavoro e del rispetto delle norme di salute e sicurezza;

- controlli sui consorziati, subaffidatari e terzi che forniscono manodopera o personale;
- clausole contrattuali che impongano il rispetto della normativa lavoristica, del Codice Etico e del Modello 231;
- procedure di segnalazione interna di abusi, sfruttamento o irregolarità;
- formazione specifica del personale apicale e dei responsabili operativi in materia di sfruttamento del lavoro e tutela della persona.

16.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- anomalie in materia di assunzioni, turnazioni, straordinari, riposi o retribuzioni;
- segnalazioni di condizioni di lavoro non conformi, degradanti o potenzialmente abusive;
- criticità nei rapporti con consorziati, subaffidatari o terzi che impiegano manodopera;
- violazioni in materia di salute e sicurezza che possano costituire indice di sfruttamento;
- contestazioni, ispezioni o provvedimenti relativi a lavoro irregolare, caporalato o sfruttamento;
- qualsiasi informazione rilevante ai fini della prevenzione delle condotte di cui all'art. 603-bis c.p.

17. SEZIONE VII – REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Sezione disciplina i reati connessi alla **tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** rilevanti ai sensi dell'**art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**.

Tale disposizione prevede la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso di **omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

Nel contesto del **Consorzio Group Service**, tali rischi assumono particolare rilevanza in quanto l'attività svolta comporta l'impiego diretto o indiretto di lavoratori e collaboratori e si realizza in contesti operativi nei quali possono manifestarsi rischi connessi all'organizzazione del lavoro, all'utilizzo di attrezzature, alla movimentazione dei materiali, all'uso di sostanze o alla presenza di fattori ambientali potenzialmente pericolosi.

Il Consorzio riconosce pertanto la **tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come valore primario e irrinunciabile**, adottando un sistema organizzativo e gestionale coerente con le disposizioni del **D.Lgs. 81/2008** e con i principi dell'**art. 30 del medesimo decreto**, volto a garantire l'efficace prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

17.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Ai sensi dell'**art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, i reati presupposto rilevanti sono:

- **omicidio colposo (art. 589 c.p.)** commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)** commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La responsabilità dell'ente può sorgere qualora tali eventi si verificano a causa della **inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro**, anche qualora non sussista un vantaggio diretto per l'ente stesso.

L'**art. 30 del D.Lgs. 81/2008** stabilisce che il modello di organizzazione e gestione deve assicurare un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza sul lavoro, tra cui:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di sicurezza;
- valutazione dei rischi;

MODELLO ORGANIZZATIVO (D.LGS. 231/2001)

- attività di prevenzione e protezione;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- sorveglianza sanitaria;
- vigilanza sul rispetto delle procedure;
- acquisizione delle certificazioni obbligatorie;
- verifiche periodiche dell'efficacia del sistema di prevenzione.

17.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione all'attività del Consorzio, le principali **aree sensibili** ai fini della presente Sezione sono individuate nelle seguenti:

- organizzazione delle attività operative e gestione dei luoghi di lavoro;
- utilizzo di **attrezzature, macchinari e impianti**;
- gestione degli **appalti e subappalti**;
- movimentazione manuale dei carichi;
- gestione delle emergenze e primo soccorso;
- utilizzo di sostanze o materiali potenzialmente pericolosi;
- attività che comportano esposizione a **agenti chimici, biologici o fisici**;
- utilizzo di **videoterminali**;
- prevenzione del **rischio incendio**;
- gestione delle attività svolte presso sedi operative, cantieri o strutture dei clienti.

Il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** costituisce lo strumento fondamentale per l'individuazione delle specifiche aree di rischio e per la definizione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

17.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- osservare scrupolosamente la normativa in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**;
- rispettare le procedure aziendali e le istruzioni operative in materia di sicurezza;
- utilizzare correttamente i **dispositivi di protezione individuale (DPI)**;
- segnalare tempestivamente situazioni di pericolo o condizioni di rischio;
- partecipare alle attività di **formazione e informazione sulla sicurezza**;
- rispettare le disposizioni contenute nel **Documento di Valutazione dei Rischi**;
- attenersi alle procedure di emergenza e evacuazione;
- collaborare attivamente con i responsabili della sicurezza per la prevenzione degli infortuni.

17.5 PRESIDIO ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta un sistema organizzativo volto a garantire il rispetto delle disposizioni del **D.Lgs. 81/2008**, che prevede:

- redazione e aggiornamento periodico del **Documento di Valutazione dei Rischi**;
- nomina delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, ecc.);
- programmazione di attività di **formazione e informazione dei lavoratori**;
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
- procedure di gestione degli appalti e coordinamento della sicurezza;
- verifiche periodiche sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- sistemi di registrazione delle attività di prevenzione e controllo;
- sistema disciplinare per il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Il sistema di gestione della sicurezza è sviluppato in conformità ai principi previsti dall'**art. 30 del D.Lgs. 81/2008**, che definisce i requisiti dei modelli organizzativi idonei ad avere efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

17.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- infortuni sul lavoro e **quasi-incidenti**;
- segnalazioni di situazioni di rischio o di mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- esiti delle ispezioni o verifiche da parte delle autorità competenti;
- provvedimenti o contestazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- aggiornamenti del **Documento di Valutazione dei Rischi**;
- modifiche organizzative che possano incidere sulla gestione della sicurezza;

ogni altra informazione rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

18. SEZIONE VIII - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

18.1 REATI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI

La presente Sezione disciplina il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria rilevante ai sensi dell'art. **25-decies del D.Lgs. 231/2001**.

Tale fattispecie rientra tra i delitti contro l'attività giudiziaria ed è finalizzata a tutelare il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, impedendo che soggetti chiamati a rendere dichiarazioni possano essere condizionati, minacciati o indotti a fornire versioni non veritiere dei fatti.

Nel contesto del Consorzio Group Service, tale rischio può assumere rilievo in presenza di procedimenti penali, indagini, accertamenti o attività ispettive che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Ente, i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori o soggetti terzi operanti per conto dello stesso.

Il Consorzio riconosce il principio della piena collaborazione con l'autorità giudiziaria e vieta qualsiasi comportamento volto a influenzare, alterare o compromettere la genuinità delle dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti giudiziari.

18.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Ai sensi dell'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, il reato presupposto rilevante è il seguente:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. **377-bis c.p.**).

La norma prevede che:

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale [...] è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La responsabilità dell'ente può sorgere qualora tale condotta sia posta in essere nell'interesse o a vantaggio del Consorzio da soggetti apicali o sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

18.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali aree sensibili ai fini della presente Sezione sono individuate nelle seguenti attività:

- gestione di procedimenti penali o attività giudiziarie che coinvolgano il Consorzio;
- rapporti con l'autorità giudiziaria, forze dell'ordine e autorità ispettive;

- gestione delle controversie legali e delle difese processuali;
- rapporti con dipendenti, collaboratori, fornitori o terzi chiamati a rendere dichiarazioni;
- attività interne di audit, verifica o accertamento di fatti rilevanti sotto il profilo penale;
- gestione di informazioni e documentazione da trasmettere all'autorità giudiziaria.

18.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- collaborare lealmente e correttamente con l'autorità giudiziaria;
- fornire dichiarazioni veritiere, complete e non fuorvianti;
- astenersi da qualsiasi comportamento volto a influenzare, direttamente o indirettamente, soggetti chiamati a rendere dichiarazioni;
- non esercitare pressioni, minacce o promesse di utilità nei confronti di testimoni, persone informate sui fatti o indagati;
- mantenere un comportamento improntato alla trasparenza, correttezza e rispetto della legalità.

È fatto espresso divieto di:

- indurre, con qualsiasi mezzo, una persona a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- offrire, promettere o corrispondere denaro o altre utilità al fine di alterare il contenuto delle dichiarazioni;
- esercitare pressioni, minacce o condizionamenti nei confronti di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- concordare versioni dei fatti non veritiere o comunque alterate rispetto alla realtà;
- ostacolare, in qualsiasi modo, l'accertamento della verità da parte dell'autorità giudiziaria.

18.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta un sistema organizzativo volto a prevenire la commissione del reato in esame, che prevede:

- gestione centralizzata dei rapporti con l'autorità giudiziaria e con i legali incaricati;
- tracciabilità delle comunicazioni e delle informazioni trasmesse all'autorità giudiziaria;
- definizione di procedure interne per la gestione delle controversie e dei procedimenti giudiziari;
- individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare il Consorzio nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- formazione del personale sui principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con le autorità;
- monitoraggio delle situazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale.

I destinatari del Modello devono inoltre:

- astenersi da qualsiasi forma di contatto non autorizzato con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni;
- evitare qualsiasi interferenza nei procedimenti giudiziari in corso;
- attenersi alle indicazioni fornite dai legali incaricati e dalle funzioni competenti; osservare scrupolosamente le procedure recepite in azienda in materia di gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

18.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- avvio di procedimenti penali o indagini che coinvolgano il Consorzio o suoi esponenti;
- richieste di informazioni, audizioni o convocazioni da parte dell'autorità giudiziaria;

- eventuali pressioni, tentativi di condizionamento o comportamenti anomali relativi a soggetti chiamati a rendere dichiarazioni;
- segnalazioni di violazioni dei principi e delle regole previste nella presente Sezione;
- ogni altra informazione rilevante ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

19. SEZIONE IX – REATI AMBIENTALI

19.1 REATI IN MATERIA AMBIENTALE

La presente Sezione disciplina i reati ambientali rilevanti ai sensi dell'art. **25-undecies del D.Lgs. 231/2001**, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione a specifiche fattispecie delittuose e contravvenzionali previste dal codice penale, dal D.Lgs. **152/2006** e da ulteriori disposizioni speciali in materia ambientale.

Nel contesto del Consorzio Group Service, il rischio ambientale assume rilievo principalmente con riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività operative e amministrative, alla corretta raccolta differenziata, all'eventuale gestione di rifiuti speciali, al deposito temporaneo, alla tracciabilità documentale, nonché alla selezione e al controllo dei soggetti terzi incaricati del trasporto, recupero o smaltimento. In ragione di tali attività, il Consorzio riconosce la tutela dell'ambiente quale valore primario e adotta presidi organizzativi e procedure idonei a prevenire condotte illecite suscettibili di integrare i reati presupposto ambientali.

19.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Ai sensi dell'art. **25-undecies del D.Lgs. 231/2001**, assumono rilievo, tra gli altri, i seguenti reati presupposto:

- inquinamento ambientale (**art. 452-bis c.p.**);
- disastro ambientale (**art. 452-quater c.p.**);
- delitti colposi contro l'ambiente (**art. 452-quinquies c.p.**);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (**art. 452-sexies c.p.**);
- circostanze aggravanti associative in materia ambientale (**art. 452-octies c.p.**);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (**art. 727-bis c.p.**);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (**art. 733-bis c.p.**);
- scarichi non autorizzati e superamento dei limiti tabellari (**art. 137 D.Lgs. 152/2006**);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (**art. 256 D.Lgs. 152/2006**);
- omessa bonifica (**art. 257 D.Lgs. 152/2006**);
- violazioni nella documentazione e tracciabilità dei rifiuti (**art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006**);
- traffico illecito di rifiuti (**art. 259 D.Lgs. 152/2006**);
- superamento dei valori limite di emissione con incidenza sulla qualità dell'aria (**art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006**).

L'art. 25-undecies contempla inoltre ulteriori fattispecie previste dalla normativa speciale, tra cui reati in materia di tutela di specie protette, sostanze lesive dell'ozono e inquinamento provocato da navi. Ai fini del presente Modello, fermo il richiamo all'intero catalogo normativo vigente, si attribuisce particolare attenzione alle fattispecie che, in relazione all'operatività del Consorzio, presentano un più concreto profilo di rischio, soprattutto in materia di gestione dei rifiuti e tracciabilità documentale.

19.3 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Le principali aree sensibili ai fini della presente Sezione sono individuate nelle seguenti:

- gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività operative e amministrative;
- classificazione dei rifiuti e attribuzione del corretto codice EER/CER;

- raccolta differenziata e separazione tra rifiuti ordinari, speciali e, ove presenti, pericolosi;
- deposito temporaneo presso i luoghi di produzione;
- etichettatura, confezionamento e movimentazione interna dei rifiuti;
- tenuta della documentazione ambientale e dei formulari, ove previsti;
- affidamento a terzi del trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- verifica delle autorizzazioni e iscrizioni dei soggetti incaricati;
- gestione di eventuali emissioni, scarichi o sostanze suscettibili di impatto ambientale.

Particolare rilevanza assume, inoltre, il controllo dei processi interni suscettibili di generare rifiuti speciali, anche in misura occasionale, nonché delle attività svolte presso sedi operative o strutture di terzi, nelle quali il Consorzio sia coinvolto direttamente o indirettamente nella gestione dei materiali di risulta.

19.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- osservare scrupolosamente la normativa ambientale applicabile;
- operare nel rispetto dei principi di legalità, precauzione, prevenzione e tracciabilità;
- assicurare la corretta classificazione, separazione e gestione dei rifiuti;
- utilizzare esclusivamente soggetti terzi in possesso dei requisiti autorizzativi previsti dalla legge;
- garantire la veridicità, completezza e tempestività della documentazione ambientale;
- segnalare tempestivamente anomalie, criticità o eventi suscettibili di generare impatti ambientali.

È fatto espresso divieto di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o deposito dei rifiuti in assenza dei presupposti normativi;
- abbandonare o depositare incontrollatamente rifiuti;
- miscelare rifiuti in violazione della normativa vigente;
- utilizzare formulari, registri o certificazioni false, incomplete o inesatte;
- affidare il trasporto o lo smaltimento a operatori privi di idonea iscrizione o autorizzazione;
- omettere gli adempimenti di tracciabilità e conservazione documentale previsti dalla disciplina ambientale.

19.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta un sistema di controlli volto a prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali, che prevede:

- procedure interne per la corretta gestione dei rifiuti prodotti;
- identificazione delle tipologie di rifiuti e distinzione tra rifiuti urbani, speciali e, ove presenti, pericolosi;
- raccolta separata per categorie omogenee;
- utilizzo di contenitori idonei, correttamente identificati ed etichettati;
- organizzazione del deposito temporaneo nel rispetto dei requisiti normativi;
- corretta compilazione e conservazione della documentazione ambientale, ove prevista;
- verifica preventiva dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e della validità delle autorizzazioni dei soggetti incaricati del trasporto e dello smaltimento;
- controlli sulla corretta esecuzione del servizio da parte dei terzi affidatari;
- applicazione delle procedure recepite in azienda in materia di gestione ambientale e smaltimento dei rifiuti.

I destinatari del Modello devono inoltre attenersi alle seguenti regole operative:

- assicurare che ogni rifiuto sia correttamente identificato sin dal luogo di produzione;
- evitare qualsiasi commistione impropria tra categorie diverse di rifiuti;
- garantire, ove richiesta, la corretta compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e degli ulteriori registri previsti dalla legge;
- verificare che il deposito temporaneo avvenga secondo modalità, limiti quantitativi e temporali conformi alla disciplina vigente;
- consentire la piena tracciabilità del rifiuto lungo l'intera filiera sino al conferimento finale;
- attivare tempestivamente, ove necessario, le procedure di comunicazione, messa in sicurezza, bonifica o ripristino previste dalla normativa.

Particolare attenzione deve essere riservata ai rifiuti speciali derivanti dall'attività del Consorzio o comunque prodotti nelle sedi operative, anche quando il relativo smaltimento sia affidato a terzi, restando fermo l'obbligo di verifica e controllo sull'intera filiera di gestione.

19.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- contestazioni, verbali o prescrizioni ricevuti da autorità competenti in materia ambientale;
- anomalie nella classificazione, raccolta, deposito o smaltimento dei rifiuti;
- irregolarità documentali relative a formulari, registri o certificazioni;
- criticità rilevate nei confronti dei trasportatori, smaltitori o altri soggetti terzi incaricati;
- eventi di possibile inquinamento, sversamento o contaminazione;
- necessità di bonifica, ripristino o messa in sicurezza;
- ogni altra informazione rilevante ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

20. SEZIONE X – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

20.1 REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente Sezione disciplina i reati rilevanti ai sensi dell'art. **25-duodecies del D.Lgs. 231/2001**, con particolare riferimento all'impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno, nonché alle ulteriori fattispecie richiamate dalla medesima disposizione in materia di ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza irregolare.

Nel contesto del Consorzio Group Service, tale rischio assume rilievo soprattutto in relazione ai processi di selezione, assunzione, gestione amministrativa del personale, impiego di lavoratori presso sedi operative o cantieri, utilizzo di personale somministrato o proveniente da soggetti terzi, nonché in relazione ai controlli documentali sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di regolarità del soggiorno. In ragione della tipologia di attività svolta e della possibile intensità di impiego di manodopera, il Consorzio considera essenziale presidiare in modo rigoroso l'intero processo di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro con cittadini di Paesi terzi.

Il Consorzio vieta in modo assoluto l'instaurazione o la prosecuzione di rapporti di lavoro con soggetti privi di valido permesso di soggiorno o con titolo scaduto, revocato, annullato o non rinnovato nei termini di legge, nonché qualunque condotta che possa agevolare, direttamente o indirettamente, situazioni di irregolarità connesse all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato.

20.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Ai sensi dell'art. **25-duodecies del D.Lgs. 231/2001**, rilevano, in particolare:

- il delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'**art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998**;

- i delitti di procurato ingresso illecito nel territorio dello Stato o di altro Stato, di cui all'**art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/1998**;
- il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato, di cui all'**art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998**.

In particolare, l'art. 25-duodecies prevede, per il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da **100 a 200 quote**, entro il limite di **150.000 euro**; per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, la sanzione pecuniaria da **400 a 1.000 quote**; per il delitto di cui all'art. 12, comma 5, la sanzione pecuniaria da **100 a 200 quote**. Nei casi di condanna per i reati di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno.

Con specifico riguardo al rapporto di lavoro subordinato, l'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 punisce il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno richiesto, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato, o per il quale non sia stato chiesto tempestivamente il rinnovo. La pena è aumentata se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa o se sono sottoposti alle condizioni lavorative di sfruttamento previste dall'art. 603-bis c.p.

La presente Sezione riguarda esclusivamente il rischio 231 connesso all'impiego irregolare di lavoratori stranieri e alle fattispecie richiamate dall'art. 25-duodecies, ferma restando la distinta rilevanza, in altre Sezioni del Modello, dei profili inerenti allo sfruttamento del lavoro o ad altre fattispecie di criminalità organizzata e contro la persona.

20.3 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Le principali aree sensibili ai fini della presente Sezione sono individuate nelle seguenti:

- selezione e assunzione del personale;
- verifica preliminare della documentazione identificativa e del titolo di soggiorno;
- gestione amministrativa del rapporto di lavoro;

- rinnovo, aggiornamento e monitoraggio periodico della documentazione dei lavoratori stranieri;
- utilizzo di personale somministrato, distaccato o impiegato tramite terzi;
- gestione dei rapporti con agenzie, cooperative, consorziati, appaltatori e subappaltatori che impiegano manodopera;
- controllo della regolarità dei lavoratori impiegati presso sedi, cantieri o luoghi di esecuzione dei servizi;
- conservazione della documentazione relativa al soggiorno e alla regolarità lavorativa.

Particolare attenzione deve essere posta ai casi in cui il personale sia acquisito per il tramite di soggetti terzi ovvero sia impiegato in contesti operativi esterni, al fine di evitare che il Consorzio tragga, anche indirettamente, vantaggio dall'utilizzo di lavoratori stranieri in posizione irregolare.

20.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- verificare, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la validità del permesso di soggiorno o del diverso titolo che abilita allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- acquisire e conservare copia della documentazione attestante la regolarità del soggiorno e del lavoro;
- monitorare la scadenza dei permessi di soggiorno e richiedere tempestivamente la documentazione comprovante il rinnovo;
- astenersi dall'impiegare lavoratori stranieri in assenza di un valido titolo di soggiorno;
- garantire che i lavoratori di Paesi terzi siano impiegati nel pieno rispetto della normativa giuslavoristica e contributiva;
- verificare, nei rapporti con terzi, che i soggetti fornitori di manodopera impieghino personale regolarmente soggiornante e regolarmente assunto.

È fatto espresso divieto di:

- assumere o utilizzare lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno;
- proseguire il rapporto di lavoro in assenza di documentazione attestante il rinnovo del titolo nei casi previsti dalla legge;
- omettere o alterare i controlli documentali sulla posizione dei lavoratori stranieri;
- ricorrere consapevolmente a soggetti terzi che impiegano personale irregolare;
- porre in essere condotte che possano favorire l'ingresso illecito o la permanenza illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato.

20.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta un sistema di controlli volto a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, che prevede:

- acquisizione, prima dell'assunzione, della documentazione identificativa e del titolo di soggiorno del lavoratore straniero;
- verifica formale della validità, efficacia e scadenza del permesso di soggiorno;
- registrazione e conservazione della documentazione nel fascicolo personale;
- monitoraggio periodico dei titoli temporanei e richiesta preventiva della prova dell'avvenuta domanda di rinnovo, nei casi consentiti;
- previsione, nei contratti individuali, del richiamo agli estremi del titolo di soggiorno e dell'obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente ogni variazione della propria posizione;
- controlli sulla regolarità del personale fornito da terzi;
- clausole contrattuali con agenzie, appaltatori, subappaltatori e fornitori di servizi che impongano il rispetto della normativa in materia di immigrazione e lavoro;

- facoltà di verifica documentale e di risoluzione del rapporto in caso di violazioni.

Il Consorzio deve inoltre assicurare che, in presenza di permessi di soggiorno a termine, il lavoratore produca tempestivamente la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo o il nuovo titolo rilasciato, secondo quanto consentito dalla normativa vigente, evitando qualsiasi prosecuzione del rapporto in assenza dei presupposti di legge.

Con riguardo ai rapporti con terzi, devono essere adottati specifici presidi di controllo, anche documentali, volti a verificare la regolarità del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi affidati al Consorzio o da esso affidati a terzi, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata intensità di manodopera.

20.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- i casi di assunzione o utilizzo di lavoratori di Paesi terzi;
- le anomalie o criticità riscontrate nella verifica dei permessi di soggiorno;
- i casi di permessi scaduti o in scadenza privi di idonea documentazione di rinnovo;
- le contestazioni o ispezioni delle autorità competenti in materia di immigrazione o lavoro; le irregolarità rilevate presso appaltatori, subappaltatori o altri fornitori di manodopera;
- i provvedimenti giudiziari o amministrativi che possano rilevare ai fini dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;
- ogni altra informazione rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dalla presente Sezione.

21. SEZIONE XI – REATI TRIBUTARI

21.1 REATI TRIBUTARI

La presente Sezione disciplina i reati tributari rilevanti ai sensi dell'art. **25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001**. Tale disposizione estende la responsabilità amministrativa dell'ente ad alcune fattispecie previste dal **D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74**, con particolare riguardo ai delitti dichiarativi, documentali e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Nel contesto del Consorzio Group Service, tali rischi assumono rilievo in relazione alla gestione della contabilità, della fatturazione attiva e passiva, dei rapporti con fornitori e clienti, degli adempimenti fiscali e dei flussi documentali e finanziari che incidono sulla determinazione delle imposte dovute. Il rischio può emergere sia in caso di rappresentazione non veritiera delle operazioni economiche, sia in caso di utilizzo o emissione di documentazione fiscalmente falsa, sia in caso di condotte finalizzate a ostacolare la riscossione tributaria.

Il Consorzio riconosce la correttezza fiscale, la veridicità delle scritture contabili, la trasparenza dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e la completa tracciabilità delle operazioni come principi essenziali del proprio sistema di controllo interno, vietando espressamente qualsiasi comportamento volto all'evasione o all'elusione illecita degli obblighi tributari.

21.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Ai sensi dell'art. **25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001**, i reati presupposto rilevanti sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (**art. 2 D.Lgs. 74/2000**);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (**art. 3 D.Lgs. 74/2000**);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (**art. 8 D.Lgs. 74/2000**);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (**art. 10 D.Lgs. 74/2000**);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (**art. 11 D.Lgs. 74/2000**).

Rilevano inoltre, ma solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dal comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies, i delitti di:

- dichiarazione infedele (**art. 4 D.Lgs. 74/2000**);

- omessa dichiarazione (**art. 5 D.Lgs. 74/2000**);
- indebita compensazione (**art. 10-quater D.Lgs. 74/2000**), qualora siano commessi **nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo **non inferiore a dieci milioni di euro**.

L'art. 25-quinquiesdecies prevede, per i reati di cui agli artt. 2, 3 e 8, sanzioni pecuniarie fino a **cinquecento quote** o, nei casi attenuati previsti dai commi 2-bis degli artt. 2 e 8, fino a **quattrocento quote**; per il reato di cui all'art. 10 e per quello di cui all'art. 11 la sanzione pecuniaria è fino a **quattrocento quote**. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2 si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001.

In sintesi, per il Consorzio assumono particolare rilievo le condotte che possano tradursi:

- nell'utilizzo di fatture passive relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- nell'emissione di fatture o note di credito non corrispondenti a operazioni reali;
- nell'alterazione della rappresentazione contabile e fiscale dei fatti di gestione;
- nell'occultamento della documentazione obbligatoria;
- nel compimento di atti simulati o fraudolenti sui beni del Consorzio o di terzi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni.

21.3 AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali aree sensibili ai fini della presente Sezione sono individuate nelle seguenti:

- gestione della contabilità generale e delle scritture obbligatorie;
- formazione del bilancio e raccordo tra dati civilistici e fiscali;
- gestione della fatturazione attiva;
- gestione della fatturazione passiva;

- selezione, qualificazione e controllo dei fornitori;
- gestione degli ordini, dei contratti e dei documenti giustificativi delle operazioni;
- predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali;
- gestione dei versamenti tributari e delle compensazioni;
- conservazione della documentazione contabile e fiscale;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con gli altri enti impositori.

Particolare attenzione deve essere posta ai processi nei quali il dato fiscale deriva dalla documentazione proveniente da terzi ovvero da valutazioni interne suscettibili di incidere sulla determinazione delle imposte, nonché ai casi di operazioni infragruppo, con controparti estere o comunque con soggetti rispetto ai quali occorra rafforzare i controlli di affidabilità e congruità economica.

21.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- garantire la veridicità, completezza e correttezza dei dati contabili e fiscali;
- registrare tempestivamente e correttamente ogni operazione, sulla base di documentazione idonea, completa e verificabile;
- assicurare la corrispondenza tra prestazioni effettivamente rese o ricevute e relativa documentazione fiscale;
- conservare in modo ordinato e integro la documentazione contabile e fiscale;
- collaborare con le funzioni amministrative e con i professionisti incaricati degli adempimenti tributari;
- mantenere rapporti con l'Amministrazione finanziaria improntati alla massima correttezza, trasparenza e tracciabilità.

È fatto espresso divieto di:

- utilizzare o contabilizzare fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti;
- emettere fatture, note di credito o altri documenti fiscali in assenza del presupposto reale dell'operazione;
- alterare o manipolare dati contabili o fiscali;
- occultare, distruggere o rendere indisponibili le scritture e i documenti obbligatori;
- porre in essere operazioni simulate o atti fraudolenti volti a sottrarsi al pagamento delle imposte;
- utilizzare crediti tributari inesistenti o non spettanti al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- omettere informazioni dovute o fornire dati falsi o incompleti all'Amministrazione finanziaria.

21.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta un sistema di controlli volto a prevenire i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, fondato sui seguenti presidi:

- segregazione, ove possibile, tra chi autorizza l'operazione, chi la esegue, chi la contabilizza e chi la controlla;
- verifica della corrispondenza tra ordine, contratto, prestazione ricevuta e fattura;
- controlli sulla coerenza economica, qualitativa e quantitativa delle forniture e dei servizi acquistati;
- procedure di qualificazione e verifica dei fornitori, anche mediante acquisizione di informazioni camerali, fiscali e reputazionali;
- tracciabilità integrale del processo di fatturazione attiva e passiva;
- controllo sulla corretta imputazione contabile e fiscale delle operazioni;
- conservazione ordinata della documentazione giustificativa;
- verifica preventiva delle operazioni di compensazione e dei crediti utilizzati;

- controllo sui rapporti con controparti estere o fiscalmente sensibili;
- coinvolgimento dell'organo amministrativo e dei professionisti incaricati nelle operazioni fiscalmente più rilevanti o anomale.

Devono inoltre essere presidiate le operazioni con società o soggetti esteri, con particolare attenzione alla concreta esecuzione delle prestazioni, alla congruità dei corrispettivi, alla tracciabilità dei pagamenti e alla documentazione sottostante, al fine di evitare l'utilizzo di schemi artificiosi o di vantaggi fiscali indebiti.

Ogni operazione rilevante ai fini fiscali deve risultare adeguatamente documentata e ricostruibile ex post, così da consentire la verifica del processo decisionale, autorizzativo, esecutivo e di controllo.

21.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- contestazioni, rilievi o accertamenti dell'Agenzia delle Entrate o di altre autorità fiscali;
- anomalie nella fatturazione attiva o passiva;
- utilizzo di documentazione fiscale irregolare o non coerente con l'operazione sottostante;
- criticità nella conservazione delle scritture contabili o della documentazione obbligatoria;
- operazioni straordinarie o atipiche con impatto fiscale rilevante;
- utilizzo di crediti in compensazione di importo significativo o con profili di complessità;
- rapporti con controparti estere che presentino particolari elementi di rischio fiscale;
- ogni altra circostanza rilevante ai fini della prevenzione dei reati tributari.

22. SEZIONE XII - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

22.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

La presente Sezione disciplina i reati contro l'industria e il commercio rilevanti ai sensi dell'art. **25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001**, introdotto dalla Legge n. 99/2009, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti a specifiche fattispecie del Codice Penale poste a tutela della lealtà commerciale, della correttezza dei rapporti economici e della tutela del consumatore.

Tali reati assumono rilevanza nell'ambito delle attività del Consorzio Group Service in relazione alla gestione dei servizi, degli appalti, dei rapporti con clienti e fornitori, nonché alla commercializzazione di beni e servizi, ove possano verificarsi condotte idonee ad alterare la correttezza del mercato o a trarre in inganno il destinatario finale.

In particolare, rilevano i seguenti reati presupposto:

- **Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio**
- **Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza**
- **Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali**
- **Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio**
- **Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**
- **Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**
- **Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**
- **Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Per tali reati è prevista l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, anche delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001.

22.2 AREE DI RISCHIO

Le attività del Consorzio maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione sono:

- gestione dei **rapporti con clienti pubblici e privati** nell'ambito della fornitura di servizi;
- gestione delle **gare, appalti e affidamenti**;
- gestione dei **fornitori e subappaltatori**;
- attività di **acquisto, distribuzione e utilizzo di beni e materiali**;
- gestione della **comunicazione commerciale e contrattuale**;
- gestione della **qualità dei servizi erogati**;
- utilizzo di **marchi, segni distintivi e certificazioni**;
- gestione delle **informazioni commerciali e tecniche** relative a prodotti e servizi.

Il rischio si configura, in particolare, nei casi in cui:

- vengano fornite prestazioni non conformi a quanto contrattualmente pattuito;
- vengano utilizzati beni o materiali non corrispondenti agli standard dichiarati;
- vengano impiegati segni distintivi, marchi o certificazioni in modo improprio;
- vengano diffuse informazioni non veritiere o ingannevoli circa le caratteristiche dei servizi;
- vengano posti in essere comportamenti idonei ad alterare la concorrenza.

22.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a:

- operare nel rispetto dei principi di **correttezza, trasparenza e lealtà commerciale**;
- garantire la **veridicità delle informazioni** fornite a clienti, fornitori e partner;
- assicurare la **conformità dei beni e dei servizi** agli standard qualitativi dichiarati;
- rispettare la normativa in materia di **marchi, brevetti e proprietà industriale**;

- evitare qualsiasi comportamento che possa determinare **alterazioni della concorrenza**.

È fatto espresso divieto di:

- porre in essere pratiche commerciali ingannevoli o fraudolente;
- consegnare beni o prestazioni difformi da quanto pattuito;
- utilizzare marchi, segni distintivi o certificazioni senza titolo o in modo non corretto;
- commercializzare prodotti con indicazioni false o fuorvianti;
- adottare comportamenti intimidatori o coercitivi nei confronti di concorrenti o operatori economici;
- porre in essere qualsiasi condotta idonea a violare le norme sulla concorrenza e sul mercato.

22.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta i seguenti presidi:

- **procedure formalizzate** per la selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori;
- verifica della **conformità dei beni e servizi** rispetto agli standard contrattuali;
- controlli sulla **corrispondenza tra ordine, prestazione e fatturazione**;
- utilizzo di **contratti standardizzati** con clausole di conformità normativa;
- verifica dell'uso corretto di **marchi, certificazioni e segni distintivi**;
- tracciabilità dei processi di **acquisto, erogazione del servizio e consegna**;
- monitoraggio della **qualità dei servizi** e gestione delle non conformità;

- attività di **formazione del personale** sui principi di correttezza commerciale.

Particolare attenzione deve essere posta nella selezione di fornitori e partner, attraverso verifiche di affidabilità, reputazione e regolarità, anche mediante acquisizione di informazioni camerali e documentali.

22.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- segnalazioni di **non conformità nei servizi o nei beni forniti**;
- reclami rilevanti da parte di clienti;
- anomalie nei rapporti con fornitori o subappaltatori;
- utilizzo improprio di marchi, certificazioni o segni distintivi;
- contenziosi o contestazioni in materia commerciale;
- qualsiasi evento che possa configurare una violazione delle norme sulla concorrenza o sul commercio.

22.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Alla luce delle attività svolte dal Consorzio, il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione è valutato:

- **medio**, in relazione alla gestione di appalti, forniture e servizi;
- **basso**, con riferimento alle fattispecie più gravi (es. illecita concorrenza con violenza, frodi contro industrie nazionali).

Tale rischio è mitigato dall'adozione dei presidi organizzativi sopra descritti e dal sistema di controlli interni previsto dal Modello.

23. SEZIONE XIII - VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

23.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

La presente Sezione disciplina i reati in materia di violazione del diritto d'autore rilevanti ai sensi dell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge n. 99/2009, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore).

Tali reati assumono rilevanza nell'ambito delle attività del Consorzio Group Service in relazione all'utilizzo di software, banche dati, opere dell'ingegno, contenuti digitali, materiali formativi, documentazione tecnica e commerciale, nonché nella gestione dei sistemi informatici e delle piattaforme digitali.

In particolare, rilevano le seguenti fattispecie:

- **Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 L. 633/1941** – Messa a disposizione del pubblico di opere protette tramite reti telematiche senza autorizzazione;
- **Art. 171-bis L. 633/1941** – Abusiva duplicazione, distribuzione, detenzione a fini commerciali o imprenditoriali di programmi per elaboratore;
- **Art. 171-ter L. 633/1941** – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di opere dell'ingegno (musicali, audiovisive, editoriali, ecc.);
- **Art. 171-septies L. 633/1941** – Omessa comunicazione alla SIAE dei dati relativi ai supporti contenenti opere protette;
- **Art. 171-octies L. 633/1941** – Produzione, vendita o utilizzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Per tali reati è prevista l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, anche delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001.

23.2 AREE DI RISCHIO

Le principali attività del Consorzio esposte al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione sono:

- utilizzo di **software e licenze informatiche**;
- gestione dei **sistemi informativi aziendali**;
- utilizzo e diffusione di **contenuti digitali, documenti, immagini, video e materiale formativo**;
- gestione di **piattaforme web e strumenti digitali**;
- attività di **comunicazione e marketing**;
- gestione di **banche dati e archivi digitali**;
- utilizzo di **materiale tecnico e documentazione protetta**;
- rapporti con fornitori IT e software house.

Il rischio si configura, in particolare, nei casi in cui:

- vengano utilizzati software privi di regolare licenza;
- vengano duplicati o diffusi contenuti protetti senza autorizzazione;
- vengano utilizzate immagini, testi o materiali coperti da diritto d'autore senza titolo;
- vengano installati programmi non autorizzati sui sistemi aziendali;
- vengano condivisi contenuti protetti tramite reti aziendali o piattaforme digitali;
- non vengano rispettate le condizioni contrattuali di utilizzo delle licenze software.

23.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare la normativa in materia di **diritto d'autore e proprietà intellettuale**;
- utilizzare esclusivamente **software e contenuti regolarmente licenziati**;
- garantire la **tracciabilità delle licenze** e dei diritti di utilizzo;
- evitare qualsiasi utilizzo improprio di opere protette;
- attenersi alle policy aziendali in materia di **sicurezza informatica e gestione delle risorse IT**.

È fatto espresso divieto di:

- installare o utilizzare software senza licenza o in violazione delle condizioni contrattuali;
- duplicare, distribuire o diffondere opere protette senza autorizzazione;
- scaricare contenuti protetti da fonti illegali;
- condividere file protetti tramite sistemi aziendali senza titolo;
- utilizzare materiali coperti da copyright senza citarne la fonte o senza autorizzazione;
- aggirare sistemi di protezione tecnologica dei contenuti.

23.4 PRESIDIO ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta i seguenti presidi:

- gestione centralizzata delle **licenze software**;
- utilizzo esclusivo di software autorizzati e verificati;
- controlli periodici sui sistemi informativi per individuare software non autorizzati;
- limitazione dei **privilegi di installazione** ai soli soggetti autorizzati;
- adozione di policy interne in materia di **utilizzo delle risorse IT**;

- tracciabilità degli accessi e delle attività sui sistemi informatici;
- verifica della legittimità dei contenuti utilizzati nelle attività di comunicazione;
- contratti con fornitori IT che garantiscano la conformità alla normativa sul diritto d'autore;
- formazione del personale sui rischi connessi all'utilizzo illecito di contenuti protetti.

23.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- segnalazioni di utilizzo di software non autorizzato;
- anomalie nei sistemi informatici relative a installazioni non conformi;
- contestazioni o diffide per violazione del diritto d'autore;
- utilizzo improprio di contenuti digitali;
- violazioni delle policy aziendali in materia IT;
- eventuali accessi non autorizzati o utilizzi anomali delle risorse informatiche.

23.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Alla luce delle attività svolte dal Consorzio, il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione è valutato:

- **medio**, in relazione all'utilizzo diffuso di strumenti informatici e contenuti digitali;
- **basso**, con riferimento alle fattispecie più gravi di natura commerciale o organizzata.

Il rischio è mitigato dall'adozione di sistemi di controllo IT, dalla gestione centralizzata delle licenze e dalle procedure interne di sicurezza informatica.

24. SEZIONE XIV – STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

24.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

La presente Sezione disciplina i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti rilevanti ai sensi dell'art. **25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001**, introdotto dal D.Lgs. 184/2021 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati connessi all'utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento elettronici e digitali.

Tali reati assumono rilevanza nell'ambito delle attività del Consorzio Group Service in relazione alla gestione dei flussi finanziari, dei pagamenti elettronici, dei rapporti con istituti bancari e fornitori, nonché all'utilizzo di strumenti digitali di pagamento (carte di credito, carte di debito, strumenti elettronici e piattaforme digitali).

In particolare, rilevano le seguenti fattispecie:

- **Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;**
- **Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento;**
- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica** (quando aggravata dall'uso indebito di strumenti di pagamento);
- ulteriori fattispecie connesse alla frode nei sistemi di pagamento elettronico e digitale.

Per tali reati è prevista l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, anche delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001.

24.2 AREE DI RISCHIO

Le principali attività del Consorzio esposte al rischio sono:

- gestione dei **pagamenti elettronici** verso fornitori;
- utilizzo di **carte aziendali (credito/debito)**;
- gestione dei **rapporti con istituti bancari e intermediari finanziari**;
- utilizzo di **piattaforme digitali di pagamento**;
- gestione delle **credenziali di accesso ai sistemi bancari (home banking)**;
- gestione dei **flussi finanziari e autorizzazioni di pagamento**;
- utilizzo di strumenti informatici connessi ai pagamenti.

Il rischio si configura, in particolare, nei casi in cui:

- vengano utilizzati strumenti di pagamento in modo indebito o non autorizzato;
- vengano sottratte o utilizzate fraudolentemente credenziali bancarie;
- vengano effettuati pagamenti non autorizzati o alterati;
- vengano installati software o dispositivi idonei a intercettare dati di pagamento;
- vengano manipolati sistemi informatici per effettuare operazioni finanziarie illecite.

24.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a:

- utilizzare gli strumenti di pagamento esclusivamente per finalità aziendali autorizzate;
- garantire la **custodia e riservatezza delle credenziali di accesso** ai sistemi bancari;
- operare nel rispetto delle procedure interne di autorizzazione dei pagamenti;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie o utilizzi impropri.

È fatto espresso divieto di:

- utilizzare strumenti di pagamento senza autorizzazione;
- appropriarsi o utilizzare credenziali di accesso altrui;
- effettuare operazioni fraudolente sui sistemi di pagamento;
- installare software o dispositivi atti a intercettare dati finanziari;
- alterare o manipolare sistemi informatici per finalità illecite;
- utilizzare strumenti di pagamento per finalità diverse da quelle aziendali.

24.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta i seguenti presidi:

- segregazione delle funzioni tra chi **autorizza**, chi **dispone** e chi **controlla** i pagamenti;
- utilizzo di sistemi di **autenticazione forte (es. OTP, MFA)** per accesso ai servizi bancari;
- limitazione e profilazione degli accessi ai sistemi di pagamento;
- tracciabilità completa delle operazioni finanziarie;
- controlli periodici sui movimenti bancari;
- procedure formalizzate per la gestione delle carte aziendali;
- verifica delle coordinate bancarie dei fornitori;
- monitoraggio delle anomalie nei flussi di pagamento;
- utilizzo di sistemi informatici sicuri e aggiornati;
- formazione del personale sui rischi di frode informatica e finanziaria.

24.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- anomalie nei pagamenti o nei flussi finanziari;
- utilizzi impropri di strumenti di pagamento aziendali;
- tentativi di accesso non autorizzato ai sistemi bancari;
- frodi informatiche o sospetti attacchi (phishing, malware, ecc.);
- contestazioni da parte di istituti bancari;
- eventi di perdita o furto di strumenti di pagamento o credenziali.

24.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Alla luce delle attività svolte dal Consorzio, il rischio è valutato:

- **medio-alto**, in relazione alla diffusione dei sistemi digitali di pagamento;
- **elevato**, in presenza di gestione decentralizzata dei flussi finanziari o carenze nei controlli interni.

Il rischio è mitigato dall'adozione di adeguati presidi informatici, organizzativi e procedurali.

25. SEZIONE XV - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

25.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

La presente Sezione disciplina i reati contro il patrimonio culturale rilevanti ai sensi dell'art. **25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001**, introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro il patrimonio culturale.

La normativa ha inserito nel Codice Penale il **Titolo VIII-bis del Libro II**, dedicato alla tutela del patrimonio culturale, rafforzando il sistema sanzionatorio.

Ai fini del presente Modello, assumono rilevanza, in particolare, le seguenti fattispecie:

- **Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali**
- **Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali**
- **Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali**
- **Art. 518-quinquies c.p. – Riciclaggio di beni culturali**
- **Art. 518-sexies c.p. – Autoriciclaggio di beni culturali**
- **Art. 518-septies c.p. – Illecita detenzione di beni culturali**
- **Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**
- **Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**
- **Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali**
- **Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali**
- **Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento o uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

In relazione a tali reati, si applicano all'ente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001;
- confisca del profitto del reato.

25.2 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Le attività del Consorzio possono essere esposte, anche indirettamente, ai rischi in materia di patrimonio culturale, in particolare nei seguenti ambiti:

- gestione di **appalti e servizi in immobili vincolati**;
- interventi di manutenzione, pulizia o gestione in **beni pubblici o storici**;
- rapporti con **Pubblica Amministrazione e enti culturali**;
- gestione di **fornitori e subappaltatori operanti su beni vincolati**;
- attività logistiche o movimentazione di beni;
- eventuale gestione di beni o materiali aventi valore culturale o storico.

Il rischio si configura, in particolare, nei casi di:

- danneggiamento o alterazione di beni sottoposti a tutela;
- utilizzo improprio o non autorizzato di beni culturali;
- movimentazione o gestione illecita di beni culturali;
- violazioni delle prescrizioni delle autorità competenti (Soprintendenze);
- affidamento a fornitori non qualificati.

25.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello devono:

- rispettare rigorosamente la normativa in materia di tutela dei beni culturali;
- operare in conformità alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- adottare comportamenti improntati alla massima diligenza nella gestione di beni vincolati;
- assicurare la tracciabilità delle attività svolte su beni culturali;

- segnalare tempestivamente eventuali criticità o anomalie.

È fatto espresso divieto di:

- danneggiare, deteriorare o utilizzare impropriamente beni culturali;
- effettuare interventi senza autorizzazione su beni vincolati;
- occultare o gestire illecitamente beni culturali;
- violare prescrizioni normative o autorizzative;
- intrattenere rapporti con soggetti non affidabili o non qualificati.

25.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI E MISURE DI PREVENZIONE

Il Consorzio adotta i seguenti presidi:

- verifica preventiva della **sussistenza di vincoli culturali** sugli immobili;
- acquisizione delle **autorizzazioni delle autorità competenti** (es. Soprintendenza);
- definizione di procedure operative per interventi su beni vincolati;
- selezione qualificata dei fornitori e subappaltatori;
- previsione di clausole contrattuali specifiche in materia di tutela del patrimonio;
- formazione del personale sui rischi connessi;
- controlli periodici sull'esecuzione delle attività;
- tracciabilità documentale degli interventi;
- monitoraggio delle attività svolte su beni sensibili.

25.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

MODELLO ORGANIZZATIVO (D.LGS. 231/2001)

Devono essere trasmesse all'OdV:

- segnalazioni di danni o anomalie su beni culturali;
- violazioni delle prescrizioni autorizzative;
- contenziosi con enti pubblici o autorità di tutela;
- affidamenti a fornitori operanti su beni vincolati;
- eventi rilevanti connessi alla gestione di immobili di pregio storico o culturale.

25.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Alla luce delle attività svolte dal Consorzio:

- il rischio è generalmente **basso**, ma
- può assumere livello **medio** in presenza di attività su immobili vincolati o appalti pubblici.

Il rischio è mitigato mediante adeguati presidi organizzativi, controlli preventivi e formazione del personale.